

CXLVII.

TORNATA DI VENERDÌ 18 MARZO 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Comunicazioni della Presidenza (Condoglianze per la morte del deputato CAVALLOTTI) Pag. 5358

Relazione:

Conseguenze della sentenza della Corte di cassazione di Roma rispetto al deputato Crispi (PALBERTI) 5384

Disegno di legge (Discussione):

Ufficiali commissari subalterni 5366
 AFAN DE RIVERA, *sotto-segretario di Stato per la guerra* 5395
 DI SAN MARZANO, *ministro della guerra* 5371-76
 MANNA 5372-73
 MARAZZI, *relatore* 5368-73-75-95
 MAZZA 5366-74
 PAIS 5370

Illuminazione elettrica del porto di Napoli (*Approvazione*) 5385

Interrogazioni:

Cattedrale di Oria:

Oratori:

DE CESARE 5359
 FANI, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia* 5358

Sussidi per inondazioni:

Oratori:

DILIGENTI 5360
 VENDRAMINI, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici* 5360-62

Disordini di Cotignola:

Oratori:

ARCOLEO, *sotto-segretario di Stato per l'interno* 5362-63
 DE ANDREIS 5362-65
 PRESIDENTE 5365

Proposta di legge (Discussione):

Ineleggibilità elettorali. Pag. 5376
 AGNINI 5382
 CALLERI E. 5376
 CARMINE. 5383
 COTTAFAVI, *relatore* 5380
 DE NAVA 5383
 DI RUDINI, *presidente del Consiglio* 5383-84
 DI SAN DONATO 5379
 FULCI N. 5379-80-83
 GALLINI 5376
 ORLANDO 5378
 TORRACA 5380
 ZAPPI 5382

Votazioni segrete:

Permuta di terre in Palermo; Dazi doganali;
 Sottotenenti di nuova nomina 5384

La seduta comincia alle ore 14.5.

Costa Alessandro, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Camera.

Costa Alessandro, *segretario*, legge:

5378. Lagorio Filippo, parroco a Ventimiglia, il cui beneficio legalmente accertato non supera le lire 860 annue, fa istanza perchè la Rappresentanza Nazionale voglia richiamare il Governo alla pronta integrale

esecuzione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, relativo ai supplementi di congrua; e le congrue parrocchiali portate così a lire 1000 sono dichiarate esenti dalle tasse di successione, di manomorta e di ricchezza mobile.

5379. La Deputazione provinciale di Arezzo sottopone alcune osservazioni sul disegno di legge per le bonifiche, in quanto ha relazione colle opere di Val di Chiana, istando perchè la Camera voglia tenerle in particolare considerazione.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Papadopoli, di giorni 4, Lojodice, di 2, Gabba, di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazioni del presidente.

Presidente. Hanno espresso sentimenti di condoglianza per la perdita del compianto collega Cavallotti, i sindaci di Catania, Foggia, Faenza, Copparo, il Consiglio provinciale di Pisa, l'Associazione democratica tarantina, gli studenti di Atene, il Syllogo letterario Parnaso di Atene, il Circolo democratico di Mercato Sanseverino.

Il presidente della Corte dei Conti comunica la seguente lettera:

« In relazione a quanto è stabilito nella legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto si onora di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese in corso non fu eseguita dalla Corte dei Conti alcuna registrazione con riserva.

Il presidente
FINALI.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole Pansini interroga il ministro dell'interno « per sapere le ragioni del ritardo nell'esecuzione della legge per il raggruppamento obbligatorio delle opere pie af fini di Napoli ».

È presente l'onorevole Pansini? (No).

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Essendo l'onorevole Pansini assente per ragioni involontarie, ed essendo la sua interrogazione abbastanza importante, pregherei l'onorevole presidente di rinviarla alla settimana ventura.

Presidente. Sarà mantenuta nell'ordine del giorno.

Gli onorevoli Facta, Marsengo e Soulier interrogano il ministro dell'industria e del commercio, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè sia tosto riattivata l'introduzione del bestiame in Isvizzera, e venga riparato il danno gravissimo che ora ne avviene in Italia dagli impedimenti posti dal Governo svizzero al regolare sviluppo di quest'importantissimo ramo di commercio ».

A questa interrogazione va unita quella dell'onorevole Valli Eugenio.

Suardi-Gianforte, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Appunto per ciò, visto che l'onorevole Valli è assente, per riguardo all'assente, di pieno accordo con l'onorevole Marsengo, proporrei che quest'interrogazione fosse rimandata.

Marsengo-Bastia. Non mi oppongo al chiesto differimento.

Presidente. Sta bene. L'onorevole De Cesare interroga il ministro di grazia e giustizia « circa gli inverosimili ritardi opposti dallo Economato generale di Napoli nel provvedere ai danni cagionati dal ciclone del 21 settembre scorso alla chiesa cattedrale ed altri edifici sacri del comune di Oria. »

Onorevole sotto-segretario...

Fani, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.* Monsignor vescovo di Oria si è rivolto più volte al Ministero di grazia e giustizia, e prima all'Economato generale di Napoli, per i danni cagionati all'episcopio, al seminario, alla cattedrale e alle chiese di San Francesco di Paola e di San Francesco di Assisi nel comune di Oria, in seguito al ciclone che, nel settembre 1896, ebbe a devastare quelle località.

La pratica è stata un po' lunga; e, sotto questo punto di vista, ha ragione il collega deputato De Cesare, che ha rivolto a noi la interrogazione presente. Il lungo indugio fu causato dal bisogno di elevare perizie e controperizie a fine di determinare la entità dei danni e della occorrente spesa.

Finalmente, la spesa è stata determinata così: per i restauri all'episcopio, 3200 lire; per quelli all'edificio del seminario, 2300; per la cattedrale, 4000; per la chiesa di San Francesco di Paola, 2000; per la chiesa di San Francesco d'Assisi, 1500. Il totale dello importare di questi lavori sarebbe di 13,000 lire.

Evidentemente, noi non potevamo concorrere con tutta questa somma: e perchè ciò non si fa mai, e perchè il Comune è tenuto per legge a contribuire e perchè il vescovo che gode una parte degli edifici danneggiati e che è per di più proprietario d'uno di questi — la chiesa di S. Francesco di Assisi — è tenuto a concorrere.

Ciò nonostante il caso era così eccezionale, che noi fin dal primo momento abbiamo ritenuto che si dovesse intervenire con un soccorso efficace nel costo dei lavori riconosciuti necessari dalla perizia.

È in seguito all'interrogazione presentata dal collega De Cesare, presi gli accordi coll'Economato di Napoli, ho, d'accordo col ministro che mi onoro di rappresentare, disposto che al vescovo d'Oria (il quale delle rendite maturate durante la vacanza corsa fra la morte del suo predecessore e la sua nomina non aveva ancora nulla domandato), fossero date 2500 lire; che l'Economato generale di Napoli concorresse per 2000 lire e che il Fondo pel culto concorresse con lire 1500.

Non si è potuto chiedere che il Fondo culto desse una somma maggiore, perchè la mensa d'Oria non è di Regio Patronato, come il collega De Cesare sa, ma di libera collazione. Quindi non potevamo far capo a quelle 80,000 lire che il Fondo culto assegna per restauri agli edifici dipendenti da mense di Regio Patronato.

In questi concorsi, i quali rappresentano una somma discreta e costituiscono lo sforzo maggiore che potevasi fare in relazione ai mezzi di cui si dispone, il collega De Cesare ha la prova come da parte nostra siasi oramai dato al vescovo di Oria un fondo sufficiente per procedere quanto meno ai più urgenti lavori. E spero che egli, in queste buone ed effettive disposizioni date dal Ministero, possa vedere coronati i voti a cui giustamente intendeva coll'interrogazione che ha mosso e dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

De Cesare. Io veramente non potrei che essere soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, anche per il modo cortese, che, come è suo costume, egli adopera con gli interroganti. Però quello che egli ha creduto di rispondere, in difesa dell'Economato generale di Napoli, non mi pare

molto esatto, perchè codesto Economato ha lasciato decorrere sei mesi, senza prenderè alcun provvedimento. Sono proprio sei mesi dacchè il ciclone del 21 settembre devastò campagne, case e chiese di quel piccolo e sventurato comune di Oria.

Il vescovo fece molte insistenze; anch'io ne feci all'Economato generale di Napoli, anche prima di presentare la mia interrogazione al Ministro dei culti; ma non ebbi la fortuna di avere neppure una risposta; e però colgo quest'occasione per pregare il sotto-segretario di Stato di ammonire codesti economi generali a mostrarsi più cortesi verso quei deputati, che loro fanno l'onore di scrivere e chiedono cose giuste ed oneste.

Mi è noto che il sotto-segretario di Stato dei culti ha messo a disposizione del vescovo d'Oria, sotto forma di equi assegni, alcune somme, le quali se non sono bastevoli, secondo le perizie fatte, sono sufficienti per iniziare i lavori più urgenti.

Il fatto che la diocesi d'Oria non è di patronato regio, ma di libera collazione, dovrebbe consigliare il Ministero ad essere più largo a favore di quella diocesi, ch'è fra le più povere del Regno, ed è stata colpita da un'eccezionale sventura.

Io ricordo che quel disastro, uno dei più terribili negli annali del nostro paese, commosse tutta Italia. Non ricorderò gli aiuti dati dal Re, nè quelli del Governo, dei privati e delle altre provincie del Regno. Con questi aiuti si potè riuscire, in qualche maniera, a provvedere alle sventure più gravi e più desolanti. Ma per le chiese non si è fatto addirittura nulla. Sono decorsi sei mesi, ripeto. Vorrei almeno che le somme assegnate dal Ministero fossero spese prontamente, e che l'Economato generale di Napoli guadagnasse il tempo perduto, perchè è stato veramente scandaloso il ritardo, tanto che lo stesso sotto-segretario di Stato non ha potuto non riconoscere tutta la ragionevolezza, che mi mosse a presentare questa interrogazione. Ond'è che, dopo le dichiarazioni di lui, e facendo a fidanza col suo animo benevolo, io mi auguro che il Ministero voglia trovar modo di sussidiare le chiese, l'episcopio e il seminario di Oria un po' più largamente, nell'opera dei restauri; e voglia, ripeto, far iniziare subito i lavori, di guisa che uno stato di cose eccezionale, e del tutto pietoso, possa aver termine. Io l'invoco in

nome di quei principii di giustizia e di equità, ai quali tutti abbiamo il dovere di inchinarci.

E dopo ciò, non ho altro a dire.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Diligenti al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando verranno distribuiti i sussidi promessi con la legge 21 gennaio 1897 ai consorzi e comuni colpiti dalle inondazioni del novembre 1896. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Riesce gradito al ministro dei lavori pubblici, di poter fornire all'onorevole Diligenti, come anche a molti altri colleghi che vi hanno interesse, tutte le possibili informazioni, intorno all'argomento dei sussidi promessi a consorzi e comuni, danneggiati dalle piene del 1896, e considerati dalla legge 21 gennaio 1897. Anzitutto occorre ricordare, che l'esecuzione dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1897, è necessariamente subordinata alle disposizioni dell'art. 2 della legge stessa; nel quale secondo articolo si stabilisce, che le domande debbono essere presentate entro un anno dalla data della legge. Così i comuni ed altri enti, avendo il diritto di produrre a tutto il 21 gennaio 1898 le loro domande, debbono riconoscere la necessità di frapporre degli indugi al lavoro di riparto delle somme disponibili, in quanto che sarebbe stato causa di gravissimi inconvenienti distribuire sussidi a quelli che per primi si presentarono e non poter poi far fronte alle esigenze degli ultimi. Le domande pervenute al Ministero dei lavori pubblici, fino a tutto il 18 marzo, cioè sino ad oggi, sono circa 500; e conviene pure ammettere che tali istanze, dovendo venire istruite presso le prefetture, è probabile che alcune non ancora giunte al Ministero, arrivino più tardi dell'epoca che ho accennata. Dopo un preliminare studio da parte degli uffici locali del Genio civile, le richieste di sussidi debbono essere esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e si procede alle opportune distinzioni fra le opere di ripristino e quelle di nuovi lavori che spesse volte si introducono nei progetti.

La somma disponibile accordata dalla legge è limitata a lire 872,258. Soltanto alla Direzione generale *Ponti e strade* sono giunte finora 312 domande per danni complessivi denunciati in lire 2,515,000. Di queste ne furono

già ammesse 176 per un sussidio di lire 1,300,772. E, pronunciandosi su queste domande il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato parere, in considerazione del disposto della legge 21 gennaio 1897, che dovesse limitarsi il sussidio complessivo a lire 544,479. Anche alla direzione generale delle *opere idrauliche* pervennero molte consimili richieste di sussidi, le quali oggi raggiungono il numero di circa 200, e ne furono ammesse 170 per un importo complessivo di lire 300,000. Altre 30 restano da esaminare. Ora la distribuzione dei sussidi non può e non deve esser fatta senza tener presenti tutti i criteri di giustizia distributiva, poichè diverse sono le condizioni dei comuni, diversa l'importanza delle opere, e quindi nel riparto della somma disponibile fra tutti gli aventi diritto ai sussidi sarà necessario in alcuni casi di concedere il sussidio in proporzione di una metà, in altri casi in proporzione di un terzo di ciò che costituisce la misura del danno riconosciuto.

Questa è la situazione di fatto. Ho già spiegato perchè siasi ritardata dal gennaio 1897 fino ad oggi la distribuzione dei sussidi e da quanto ho avuto l'onore di esporre, credo che l'onorevole Diligenti avrà compreso come sia stata una vera necessità di non procedere a definitive liquidazioni fino a tanto che tutte le domande non fossero giunte al Ministero e non si abbia la misura della giusta proporzione nella distribuzione dei sussidi medesimi, tenuto presente l'ammontare del fondo disponibile.

Io non so se l'onorevole Diligenti vorrà persuadersi, che, date le circostanze che ho ricordate, di più non si poteva fare. Spero che egli si ritenga soddisfatto della dichiarazione: che, al più tardi entro due o tre mesi, il lavoro potrà essere compiuto, ed i pagamenti potranno essere eseguiti secondo le norme dettate dalla legge e con quei criteri di equità che ispirano la distribuzione dei sussidi da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. Ringrazio l'onorevole sottosegretario dell'assicurazioni che mi ha dato, le quali però, per le ragioni che verrò esponendo, non hanno potuto interamente sodisfarmi. Dirò prima di tutto che il Governo non fece un grande sforzo quando concesse

quel sussidio. Perchè nel 1890 per sciagure forse meno gravi di queste, o che almeno localmente si verificarono meno intense, dette la somma di un milione e mezzo, e questa volta invece si è trattato soltanto di un mezzo milione all'incirca, a stare almeno alla legge del 1897. E questo mezzo milione non era poi che il residuo dello stanziamento del 1890. Ma di fronte alle necessità gravissime che sorgevano per riparare debitamente alle conseguenze di questa catastrofe, specie là dove, come in Val di Chiana, si deve ad una colpevole incuria del Governo che con economie degne di selvaggi trascura totalmente le opere la cui manutenzione gli è affidata dalla legge, si richiedeva soprattutto la massima sollecitudine.

In base però alle promesse fatte nel modo più esplicito dal ministro alla Camera, il direttore generale mi assicurava che non appena promulgata la legge avrebbe potuto far distribuire il 50 per cento a quasi tutti quegli enti locali che si trovavano nell'urgente necessità di riparare alle rotte, che altrimenti abbandonate, avrebbero certo cagionato ben presto danni ancora più gravi e forse non più riparabili. Io mi credetti in dovere di comunicare questa promessa dell'autorità competente agli amministratori di quei disgraziati enti locali, e avvenne quindi che astuti amministratori, specialmente quelli che trovansi alla testa di Consorzi idraulici piccoli e dissestati, alcuni dei quali hanno un bilancio di poche centinaia o migliaia di lire, si indussero su tali assicurazioni a contrarre degli obblighi personali, e non potendo servirsi dei loro mezzi ricorressero al credito pur di scongiurare i pericoli gravissimi che pendevano ancora su quei paesi se non si poneva riparo alle acque disordinate.

Questo certo non sarebbe avvenuto, e forse sarebbe stato peggio, se non si fossero avute coteste promesse del direttore generale delle opere idrauliche, il quale doveva però pensare alla propria responsabilità poichè rappresenta il Governo.

Ma esso mi affermava allora che avevano ormai fatto il calcolo delle domande che potevano essere presentate e che credeva però si potesse distribuire certo il 40 e fors'anche il 50 per cento a tutti e nel più breve tempo dopo votata la legge dal Senato.

Ed ecco invece passati 14 mesi dalla promulgazione della legge senzachè si sia dato

un centesimo a questi disgraziati, i quali devono rinnovare i loro impegni e non possono proseguire i lavori.

Credo quindi che il Governo ed i suoi rappresentanti più autorevoli dovrebbero essere più cauti nel parlare e nel promettere, perchè quelle popolazioni si sono affidate alla promessa che, pur non tenendo conto dei limiti della legge, si sarebbero distribuiti i sussidi.

Infine l'onorevole sotto-segretario di Stato dimentica che la legge stabiliva che si potevano dare degli acconti.

Aggiungerò un'altra osservazione. L'onorevole Vendramini ha detto che occorre fare delle lunghe verifiche sulle domande. Non negherò che una certa oculatezza ci vuole, ma non bisogna spingere le cose agli ultimi limiti. Infatti dei progetti di consorzi di pochissima importanza sono stati deferiti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale non avendo la conoscenza dei luoghi, ha fatto correzioni che sono riuscite anche assurde. Da ciò la necessità di nuovi progetti, e conseguentemente, di nuove e relativamente gravi spese per parte di questi piccoli consorzi i quali, avendo a loro disposizione soltanto dei periti, hanno dovuto ricorrere a ingegneri, e pagarli come se si fosse trattato di lavori nuovi e importanti. La conclusione è che invece di riscuotere un solo centesimo si è dovuto sopportare delle spese a cui nessuno si attendeva. Invece che darci un soccorso il Governo ci ha inflitto un nuovo aggravio.

Il sotto-segretario di Stato poi mi dice che non è ancora scaduto il termine dell'invio delle domande. Ma questo termine si è chiuso definitivamente col 21 gennaio. Le domande d'altronde credo che dovevano essere spedite al Ministero, perchè se si mandano agli uffici locali non si finirà più con queste presentazioni. Concludo collo invitare il sotto-segretario di Stato a stabilire anche una giusta graduatoria tra i paesi che sono stati maggiormente colpiti, tenendo largo conto dell'incuria del Governo, il quale venne meno ai suoi più gravi doveri non proseguendo, soprattutto in Val di Chiana, quelle manutenzioni a cui è obbligato per legge e la cui omissione fu la prima causa dei disastri, e ne produrrà molti altri se non avrà un termine.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non debbo porre in dubbio quanto ha detto l'onorevole Diligenti riguardo alla sollecitudine promessa nella distribuzione di questi sussidi.

Però non posso ammettere che i funzionari del Governo gli abbiano dato lusinga che si possa concedere di più di quello che è stabilito nella legge.

Diligenti. Ho detto il 50 per cento.

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Appunto il 50 per cento è stabilito dalla legge come massimo.

Di modo che, se la promessa è stata fatta in tal senso, essa è in perfetta corrispondenza con ciò, che stabilisce l'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897.

È vero che avrebbero potuto darsi degli acconti, ossia delle anticipazioni sulle somme, che saranno in appresso liquidate; ma fu appunto in conseguenza del gran numero di domande e delle ingenti somme, che si chiedevano, che fu prudente di rimandare la distribuzione al momento in cui tutto il lavoro sarà compiuto e si sarà, con sicure indagini, stabilito in quali proporzioni la ripartizione può esser fatta.

Si è ricordato dall'onorevole Diligenti che al 21 gennaio spirava il termine per la presentazione delle domande, e qui nulla è da dire in contrario; ma è certo che, se queste domande dovevano essere presentate alle prefetture, e da queste si provvide a mezzo dell'ufficio del Genio civile alla relativa istruttoria per vedere se i danni fossero nella misura indicata e se dipendessero dai fatti disastrosi avvenuti nel 1896, era impossibile usare una maggiore sollecitudine.

Ripeto che possono trovarsi tuttora presso le prefetture domande in corso di istruttoria che in breve giungeranno al Ministero. Questa, e non altra, è la ragione delle riserve fatte.

Concludo assicurando che fra un paio di mesi questo lavoro sarà ultimato definitivamente, e le distribuzioni potranno farsi regolarmente.

Presidente. La interrogazione dell'onorevole Cottafavi, per accordo preso fra ministro e interrogante, è mandata in coda a tutte le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno. Vengono ora tre interrogazioni dell'onorevole

Bertesi al ministro dell'interno. È presente l'onorevole Bertesi?

(Non è presente).

Queste tre interrogazioni si intendono decadute.

È la volta di una interrogazione degli onorevoli De Andreis e Caldesi, al ministro dell'interno « sui disordini avvenuti a Cotignola, provocati dall'intemperanza del delegato di pubblica sicurezza che voleva, contro ogni diritto, impedire la commemorazione privata della Repubblica romana: disordini in cui si dovettero deplorare feriti, e che non ebbero conseguenze più gravi solo per la prudenza della popolazione e la prudenza del deputato del collegio ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Arcoleo, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La interrogazione degli onorevoli De Andreis e Caldesi si riferisce al divieto di una riunione pubblica che avrebbe dovuto tenersi per commemorare la Repubblica romana. La riunione pubblica non avvenne, per ragioni che gli onorevoli interroganti conoscono, ed allora si decise di mutarla in privata; ma la riunione privata manteneva il carattere di riunione pubblica (onde, come è naturale, si spiega l'intervento da parte della pubblica sicurezza) anche perchè, oltre al corteo, alle bandiere e ad altri segni di pubblicità, gli stessi inviti erano diramati in un modo generico e facilmente distribuibili a tutti. Quindi collutazioni colla forza pubblica, arresti e relativi deferimenti all'autorità giudiziaria.

Gli onorevoli interroganti accennano ad intemperanza del delegato di pubblica sicurezza; io non so che cosa potrà risultare dal processo; ma, dai fatti quali ci furono riferiti, non risulta alcuna violenza od intemperanza; a meno che questa non voglia riferirsi all'aver il delegato impedito la riunione privata perchè, essendo in realtà pubblica, non si era per essa osservata la legge. Aspetto che gli onorevoli interroganti specifichino ciò che intendono per intemperanza del delegato di pubblica sicurezza, per dare all'uopo qualche schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Andreis.

De Andreis. Speravo che l'onorevole sotto-segretario di Stato conoscesse un po' meglio,

almeno per le relazioni prefettizie e per quelle del delegato, la verità dei fatti.

Quanto alla « intemperanza del delegato » dirò che tutti a Cotignola l'hanno rilevata quel giorno, come del resto l'hanno rilevata nei giorni precedenti nei quali egli con cinismo più unico che raro, diceva: « Già se a Cotignola non succede nulla noi non si fa carriera. » E la intemperanza si deve intendere proprio nel senso fisiologico della parola, cioè nel senso del mangiare e del bere, giacchè in quella mattina, come in altre occasioni, il delegato di Cotignola era (permettetemi la parola sebbene non sia molto pulita) completamente ubriaco.

Voce. In gaina.

De Andreis. Precisamente come mi suggerisce un collega del Mezzogiorno *in gaina*. In questo senso dunque ho adoperato la parola « intemperanza » per non usarne una più grave.

Ed ora ai fatti.

La commemorazione della Repubblica Romana doveva farsi dal deputato del Collegio in una riunione pubblica; ma come è abitudine, oramai largamente accettata dal Governo e ancor più largamente accettata dalla Camera, che ha messo sempre il polverino sull'opera del Ministero, la riunione pubblica fu proibita, come fu proibito il ballo innocente in commemorazione della Repubblica Romana a Ravenna, e furono proibite tutte le pubbliche manifestazioni in quella occasione; mentre il prefetto non avrebbe il diritto di proibire una riunione pubblica se non nel caso di pericolo dell'ordine pubblico e mentre la legge di pubblica sicurezza non autorizza la proibizione che per la mancanza dell'avviso.

Avendo proibito la riunione pubblica, come era naturale, ripeto la frase dell'onorevole sotto-segretario di Stato, si è dovuto fare una riunione privata, e la riunione era tanto privata e gl'inviti erano tanto personali che il delegato ed io ci siamo messi sulla porta a verificarli uno per uno.

Se non che una teoria nuova ha invocato allora il delegato, il quale l'ha giustificata (e questo è molto grave) con istruzioni e circolari ministeriali. E la teoria strana è questa: che quando c'è un certo numero di persone dentro un recinto, la riunione non è più privata, ma può diventar pubblica, spettando al delegato di pubblica sicurezza di decidere se essa sia pubblica o privata.

Di guisa che io, entrato nel recinto, quando non vi erano che le bandiere, ho dichiarato che, per la dignità mia, per la dignità del popolo romagnolo, non poteva permettere che in quelle condizioni avesse luogo la commemorazione. Intanto di fuori gli invitati facevano ressa per volere entrare; ma il delegato rifiutavasi al legittimo diritto ed allora è avvenuta la colluttazione che ha dato tristamente per risultato: un carabiniere ferito, due o tre popolani feriti, tre arrestati, sette latitanti ed un processo per ribellione; e tutto questo perchè? Perchè il delegato di pubblica sicurezza per il primo ha violato la legge, e l'ha violata per istruzione del Ministero dell'interno il quale voleva che fosse violata.

Ora diteci chiaramente: Volete voi in ogni occasione provocare dei disordini? Allora ci sapremo regolare; ma se non è questo che volete, come potete ad un certo punto, quando ci sono fuori di un recinto persone che aspettano, che si pigiano, venire a dire che la riunione si tramuta in pubblica per poter impedire a quelli che sono ancora fuori di entrare e contro coloro che si urtano, che si spingono, scagliare carabinieri e poliziotti e tradurre dieci o venti poveri disgraziati davanti ai tribunali per farli condannare? Chi è il colpevole in questo caso? Sarebbe forse quella Associazione che voleva commemorare la Repubblica Romana, alla quale appartengono tanti dei nostri eroi tanti dei nostri martiri morti seguendo la magica parola di Garibaldi?

No: il tumulto è successo perchè voi avete violato la legge. La colpa prima quindi è del delegato di pubblica sicurezza; e, poichè il delegato si faceva forte di una circolare ministeriale, io dico che la colpa è del Ministero. Ora diteci chiaramente, se così si deve proseguire, cioè che di riunioni nè private, nè pubbliche non volete che se ne facciano; ditelo francamente, e sapremo quel che volete.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Debbo fare una rettifica di fatto ed una dichiarazione per quanto concerne la questione di diritto.

In quanto al fatto, l'onorevole De Andreis ha avuto facile il cammino, perchè ha spostato un po' l'ordine cronologico dei fatti.

Qui non si tratta già di un divieto di riunione pubblica; ma di una riunione che voleva assumere il carattere di riunione privata, avendo bandiere, corteo... (*Interruzione dell'onorevole De Andreis*).

Presidente. Non interrompa, onorevole De Andreis.

Arcoletto, sotto-segretario di Stato per l'interno. ... corteo e biglietti da distribuirsi a chicchessia.

L'onorevole De Andreis ammetterà che, per eludere la legge, in tutte le riunioni si è adottato il sistema di distribuire dei biglietti a chicchessia per dissimulare, sotto questa forma d'invito, una riunione che è assolutamente pubblica.

Ora una riunione tenuta in un orto, cioè in un luogo aperto, con porte aperte, con bandiere, con corteo, (perchè oltre le bandiere c'era anche il corteo) non si può, in massima, qualificare come riunione privata.

Ma ad ogni modo, dico all'onorevole De Andreis che il Governo non tiene a stabilire delle massime, che sono sempre pericolose.

Ho dichiarato altra volta qui alla Camera che, quando si tratta di distinguere tra riunioni pubbliche e riunioni private, non possiamo formulare delle norme astratte che possano poi dar luogo non solamente ad arbitrii, ma a flagranti violazioni di legge. In questo caso, onorevole De Andreis, Ella potrà dirmi che la riunione avrebbe potuto farsi pubblicamente, ed allora saremmo in un altro campo di discussione. (*Interruzioni*). Ma qui si tratta, (stiamo nel fatto) di una riunione con corteo, con bandiere e con inviti non personali, che si volle chiamare privata.

Ora, siccome per questa riunione, che era pubblica, sebbene dissimulata sotto forma privata, si doveva ottemperare a certe prescrizioni di legge, non è il caso di venire qui a citare circolari, che non esistono e che non conosco; perchè la distinzione tra riunione pubblica e privata non si può saviamente stabilire per circolari, le circolari potendo spesso guastare leggi e statuto. Ma si tratta unicamente di stabilire nei veri suoi termini il carattere della riunione che era assolutamente pubblica, mentre pareva privata. Ora in questo caso (lasciamo stare ordini del Governo, che non c'entrano affatto e sono ipotesi gratuite) l'autorità di pubblica sicurezza viene a difendere l'adempimento di una prescrizione legale che non significa già

permesso; perchè, intendiamoci bene, per le riunioni pubbliche, la legge italiana non esige un'autorizzazione; ma prescrive un semplice avviso, che è una garanzia, non un limite...

De Andreis. Le proibisce*sempre!

Arcoletto, sotto-segretario di Stato per l'interno. Mi lascino dire.

Presidente. Prego di non interrompere.

Barzilai. In forza di che vietate le riunioni?

Presidente. Onorevole Barzilai, Ella non ha facoltà di parlare.

Arcoletto, sotto-segretario di Stato per l'interno. Già per questa materia delle riunioni e delle associazioni sarebbe meglio che loro facessero una mozione...

Gattorno. L'abbiamo presentata tante volte e l'avete sempre rimandata a carte quarantanove.

Arcoletto, sotto-segretario di Stato per l'interno... perchè non si può trattare in sede d'interrogazione.

Ma, ad ogni modo, dice l'onorevole Barzilai: in forza di che interviene questa autorità di pubblica sicurezza? Interviene per far rispettare la legge; perchè il Governo non permetterà mai l'ipocrisia di una riunione che, essendo pubblica, voglia definirsi privata.

Voi avete il diritto di censurare il Governo, avete diritto di venire a dire che una riunione fatta con inviti, con corteo e con bandiere, che l'autorità di pubblica sicurezza ha creduto fosse una riunione pubblica, era invece una riunione privata, e siete nel vostro diritto; la Camera potrebbe anche su questa vostra mozione decidere se occorre, quando voi mutaste la vostra interrogazione in interpellanza; ma allo stato presente dei fatti, risulta che l'autorità di pubblica sicurezza non ha impedito una riunione pubblica, non ha prescritto alcun divieto, non ha offeso la libertà dei cittadini; ha creduto invece di difendere l'applicazione della legge, che ad una riunione pubblica impone alcune formalità e alcune condizioni.

Quanto ai disordini, aggiungerò che avvenne una colluttazione deplorabile tra la forza pubblica e la popolazione; e l'onorevole De Andreis sa che pende un processo... (*Interruzione dell'onorevole Gattorno*) Che vuole? Un processo c'è; alcuni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. È noto un altro elemento

di fatto: furono arrestati per reato di ribellione... (*Nuova interruzione dell'onorevole Gattorno*).

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io non giudico; espongo; giudicherà il magistrato, so che per questo titolo sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, appunto perchè hanno strappato con atti di violenza dalle mani dei carabinieri parecchi degli arrestati. (*Denegazioni dell'onorevole De Andreis*).

Ma, ripeto, non spetta a me il giudicare.

Quindi nessuna violazione vi fu di quelle libertà statutarie delle quali siamo qui al Governo, e più di voi, fermi custodi. La questione, ripeto, verte soltanto su questo punto, cioè che si trattava di una riunione pubblica che aveva aspetto apocrifo di riunione privata e nella quale per mancanza di adempimento della legge l'autorità di pubblica sicurezza intervenne.

Presidente. Essendo esauriti i quaranta minuti...

De Andreis. Domando di parlare per fatto personale. (*Rumori*).

Presidente. Ma non c'è motivo a fatto personale.

De Andreis. Il fatto personale è questo: che, mentre io ho indicato dati e fatti che dimostravano che la riunione era privata, il sotto-segretario di Stato torna ad affermare ripetutamente che essa era pubblica. (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Onorevole De Andreis, non posso lasciarla continuare.

De Andreis. Mi permetta due parole soltanto. (*Vivi rumori*).

Presidente. Non posso.

De Andreis. Si tratta di una quasi smentita che mi ha dato il sotto-segretario di Stato. Mi lasci parlare un momento; altrimenti dovrò dichiarare che non si possono neppure rettificare gli errori di fatto. (*Rumori*).

Presidente. Non posso assolutamente; cambi, se vuole, la sua interrogazione in interpellanza. (*Benissimo!*).

De Andreis. Onorevole presidente, se Ella mi avesse lasciato parlare, a quest'ora avrei già finito. Io insisto su questo fatto, che è assolutamente personale... (*Vivi rumori*).

Voci. Basta, basta!

De Andreis. ... il fatto che il corteo e le bandiere furono ammesse col consenso del delegato e che anche i biglietti furono distribuiti con pieno accordo...

Presidente, (*Con forza*). Onorevole De An-

dreis, le ripeto ancora una volta che io non posso lasciarla continuare. Il tempo destinato alle interrogazioni è ormai esaurito. (*Interruzioni dell'onorevole De Andreis — Rumori vivissimi*).

Voci. Basta, basta! (*Commenti e conversazioni generali*).

Presidente. Onorevole De Andreis, io la richiamo all'ordine perchè Ella parla senza averne il diritto, e faccio notare che Ella manca di rispetto al presidente. (*Benissimo! — Commenti animatissimi all'Estrema sinistra*).

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora: Rinnovamento della votazione segreta sui tre disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Di Trabia, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Agnini — Aguglia — Ambrosoli — Arcoleo — Arnaboldi.

Baccelli Guido — Bacci — Barzilai — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchi — Biscaretti — Bombrini — Bonardi — Bonfigli — Bonacci — Bonin — Borsarelli — Boselli — Branca — Brenciaglia — Brunetti Eugenio — Brunicardi.

Caetani — Caldesi — Calissano — Caleri Enrico — Cambray-Digny — Capaldo — Capoduro — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Carpaneda — Casale — Casana — Casciani — Castiglioni — Cereseto — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiapusso — Chimirri — Chindamo — Cimorelli — Civelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Coletti — Colombo Giuseppe — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Compans — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Danieli — D'Alayala-Valva — De Andreis — De Asarta — De Bellis — De Cesare — De Donno — De Gaglia — De Martino — De Nava — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Bagnasco — Di Cammarata — Di Frasso-Dentice — Diligenti — Di Lorenzo — Di Rudini Antonio — Di Rudini Carlo — Di San Donato — Di San Giuliano —

Di Sant'Onofrio — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Falconi — Fani — Farinet — Fazi — Ferraris Maggiorino — Fili Astolfone — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Frola — Fulci Nicolò.

Galletti — Gallini — Gallo — Gattorno — Ghillini — Giampietro — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — Gioja — Greppi — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lampiasi — Lazzaro — Lucchini Luigi — Lucernari — Luchini Odoardo — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Magliani — Majorana Angelo — Manna — Marazzi Fortunato — Marcora — Marescalchi Alfonso — Marsengo-Bastia — Massimini — Matteucci — Maurigi — Mauro — Mazza — Mazziotti — Medici — Melli — Menafoglio — Merello — Mestica — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morgari — Murmura — Mussi.

Nasi — Niccolini — Nofri.

Orlando.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palumbo — Pantano — Panzacchi — Pennati — Pescetti — Piccolo-Cupani — Pini — Podestà — Poli — Pozzi Domenico — Prietti.

Raccuini — Radice — Raggio — Rاندaccio — Riccio Vincenzo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rogna — Romanin-Jacur — Rondani — Roselli — Rovasenda — Ruffo — Ruffoni — Ruggeri.

Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Santini — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Selvatico — Sili — Silvestri — Soggi — Soulier — Spirito — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tassi — Tecchio — Testasecca — Torlonia Guido — Torlonia Leopoldo — Torraca — Torrigiani.

Vaccaro — Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Vendramini — Venturi Silvio — Veronese.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zanardelli — Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Berio — Bernini — Bertesi — Bonacossa.

Callaini — Calvi — Cavalli — Chiesa — Coffari.

Di Scalea.

Ferrero di Cambiano — Freschi.

Michelozzi — Miniscalchi — Mocenni.

Pastore — Piovene — Poggi — Pompilj — Pullè.

Sani — Serristori.

Tinozzi — Toaldi — Tozzi.

Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Binelli — Bocchialini.

Cagnola — Cao-Pinna — Castelbarco-Albani — Ciaceri — Clementini.

Daneo — De Amicis.

Fortunato.

Gianolio — Grassi-Pasini

Imbriani-Poerio.

Lorenzini — Lugli.

Meardi — Mirabelli.

Pinchia — Pivano.

Ridolfi.

Salvo — Sola.

Assente per ufficio pubblico:

Fasce.

È in missione:

Martini.

Discussione del disegno di legge per la sistemazione degli ufficiali commissarii subalterni.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio Decreto 25 novembre 1897, n. 490, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissarii. »

Onorevole ministro della guerra, accetta il disegno di legge della Commissione?

Di San Marzano, ministro della guerra. Accetto.

Presidente. Se ne dia lettura.

Lucifero, segretario, legge: (V. Stampato numero 214-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

Mazza. È la prima volta che in questa Assemblea io mi occupo di un disegno di legge che riguardi gli ordinamenti militari;

ma, esaminando le disposizioni di questo disegno di legge, e più specialmente il Regio Decreto del novembre 1897, col quale si vollero sistemare gli ufficiali subalterni commissari, io mi sono persuaso che esse sono la negazione più assoluta e più precisa dei principii elementari del diritto.

E giova ricordare come l'onorevole ministro della guerra abbia tentato per tre volte di far registrare alla Corte dei conti il decreto-legge e che per ben tre volte la Corte dei conti, risalendo a disposizioni di ordine statutario, abbia respinto il decreto, finchè la terza volta dovette registrarlo con riserva.

Ora con questo disegno di legge, in seguito alla abolizione fatta colla legge del 1896, dei sottotenenti e tenenti commissari, si vuole provvedere alla loro posizione; e vi si provvede in una maniera, dirò ingiusta; perchè ai tenenti e sottotenenti commissari viene fatta questa posizione: o voi accettate il posto nel corpo contabile, o in quello di fanteria, o altrimenti siete dimissionari dal grado.

La relazione accurata e diligente del collega Marazzi cerca di giustificare i proposti provvedimenti e di spiegarli con le disposizioni delle leggi antecedenti. L'onorevole Marazzi osserva, che non si tratta qui di soppressione di impiego, ma di ufficiali che possono esser messi in aspettativa per riduzione di corpo, a forma della legge 28 giugno 1897.

Ma, di grazia, che cosa è la riduzione di corpo? L'articolo 9 n. 1 della legge del 1852, ordinativa della materia, la definisce in maniera precisa.

La riduzione di corpo, e lo dice la stessa parola, ammette la rimanenza di qualche cosa: mentre, nel caso nostro, sono soppressi tutti gli ufficiali subalterni. Dunque, non è una riduzione di corpo, ma una vera e propria soppressione di impiego. In secondo luogo, la riduzione ammette, a forma dell'accennata legge, il richiamo in servizio nello stesso grado e nello stesso corpo: articolo 11 della legge del 1852.

Ora è facile capire che ciò è impossibile nel caso nostro, perchè i tenenti commissari sono stati soppressi: ed ecco un altro argomento per dimostrare che non si tratta di una riduzione di corpo, ma d'una soppressione d'impiego, per soppressione di ruolo. E se si tratta di soppressione d'impiego per

soppressione di ruolo, conseguenza legittima e diretta delle disposizioni della legge del 1852 è la seguente: che la soppressione d'impiego importa l'aspettativa, finchè l'impiegato non possa essere richiamato in servizio, o abbia conseguito il diritto della pensione.

È una questione, onorevoli colleghi, che si è già presentata altra volta, nel 1878; anzi, fu decisa il 13 dicembre 1878, allorquando si trattò della soppressione della fanteria di marina. In quella occasione, non soltanto le ragioni della equità, ma l'evidenza di diritti acquisiti e l'ossequio a leggi votate consigliarono di applicare quella generale norma della legge del 1852; per modo che agli ufficiali di fanteria di marina fu riconosciuto il diritto di percepire i tre quinti dello stipendio, e di rimanere in aspettativa, fino al richiamo in servizio, e tale richiamo essendo impossibile, anche oggi essi fruiscono di quel beneficio che la legge loro concesse.

Ora, io domando: date le precise disposizioni della legge generale, dato questo precedente per un caso assolutamente analogo a quello che ora ci occupa, non è giusto fare ai sottotenenti e ai tenenti commissari il trattamento che si fece agli ufficiali della fanteria di marina?

Il chiaro relatore, il collega Marazzi, forse non interamente convinto della bontà delle ragioni che egli adduce a giustificazione dei provvedimenti che propone, espone le seguenti considerazioni relativamente al concedere a questi tenenti e sottotenenti una posizione, nei rapporti finanziari, tale che si creda avere essi, vita natural durante, diritto ai tre quinti dello stipendio e poi alla giubilazione.

« Tale interpretazione è affatto contraria allo spirito moderno: se la legge del 1852 e le successive sono silenziose a tal riguardo, il legislatore deve stabilire che pochi anni passati in tempo di pace a servizio dello Stato, senza aver incontrate sventure di sorta, non conferiscono il diritto ad uno stabile trattamento, che sarebbe preferibile a quello della tranquilla *pensione*, ottenuta dopo molti e molti anni di servizio effettivo e forse di guerra e di pericoli. Il più anziano dei subalterni commissari che ancora non subì l'esperimento per la promozione a capitano è ufficiale da 10 anni, l'ultimo da 16 mesi. »

Belle e buone parole alle quali io non posso a meno di applaudire, poichè vergate dalla penna di un valoroso ufficiale dell'eser-

cito: e non io davvero opporrò ai sentimenti, da queste parole rappresentati, alcuna obiezione, o meglio non l'opporrei domani, allorché, nelle spese dell'esercito, si facessero proposte di economia di altra natura, ed ispirate ad altro senso d'equità che questo non sia.

Ma di fronte alla legge positiva, di fronte ai precedenti che ho ricordati, a me sembra che sarebbe ingiuria somma il provvedimento tale e quale si propone; tanto più che l'invito ad optare fatto agli ufficiali commissari rappresenta un ben triste bivio.

Gli ufficiali commissari hanno passato la loro giovinezza in una congrua e seria preparazione di studi per ottenere quel grado; ed ora sono invitati ad optare o per gli ufficiali del corpo contabile che, per la massima parte, sono reclutati dai sott'ufficiali e adempiono mansioni puramente d'ordine, o per la fanteria che è un corpo combattente, al quale essi non sono educati, e pel quale essi non hanno quella preparazione che è necessaria, perchè possano onorevolmente compiere il loro dovere. E non solamente il disegno di legge li costringe ad optare fra queste due armi, l'una delle quali è inferiore a quella nella quale si trovano, e l'altra assolutamente diversa; ma con l'articolo 3 si propone che questi tenenti abbiano a prendere posto nei rispettivi ruoli organici, grado per grado, ma immediatamente dopo quelli che già vi si trovano iscritti con pari anzianità. Così se vi sono, ad esempio, cento tenenti di fanteria e dieci tenenti commissari i quali siano stati nominati nello stesso giorno, poniamo il primo maggio 1892, accadrà che i 100 ufficiali di fanteria avranno la preminenza sopra i 10 ufficiali commissari che entrerebbero a far parte del corpo. E così dicasi per il corpo contabile.

Queste sono le ragioni che mi consigliano di votare contro il disegno di legge, sia che esso abbia la forma del decreto-legge proposto dall'onorevole ministro della guerra, sia che esso prenda la forma del disegno presentato dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. L'onorevole Mazza ha censurato il disegno presentato dalla Commissione, al quale si è associato l'onorevole ministro della guerra, sotto due punti di vista: quello relativo alla situazione che sarebbe fatta agli ufficiali commissari quando doves-

sero andare in aspettativa per riduzione di corpo; e la posizione che sarebbe loro fatta una volta che avessero ad optare fra il corpo degli ufficiali contabili e l'arma di fanteria. Relativamente alla questione sorta tra la Corte dei conti ed il Ministero per la registrazione del primitivo decreto, io ho poco da rispondere all'onorevole Mazza. Il fatto che la Commissione ha creduto, e il ministro ha in seguito consentito, di fare un effettivo e proprio disegno di legge, rende la questione del tutto teorica e non più pratica: perchè ora la Camera ha dinanzi a sé un preciso disegno di legge che, se approvato, potrà togliere ogni ragione di divergenza fra il Ministero della guerra e la Corte dei conti. Sventuratamente questa questione dei decreti non si limita a quella di cui si occupa la legge che discutiamo.

Ci sono molti e molti decreti i quali giacciono ancora, non si sa come e perchè, nella scrivania del ministro del tesoro il quale si è riservato di firmare questi decreti che debbono essere presentati alla Corte dei conti. Comunque, ciò è estraneo al nostro speciale argomento: esaminiamo la questione da un punto di vista generale.

È canone stabilito che il grado di un ufficiale è una cosa, e l'impiego è un'altra. È una questione completamente chiara, e definita dalla legge del 1852 sullo stato degli ufficiali. Perciò l'onorevole Mazza non è stato esatto quando ha detto che questi ufficiali verrebbero a perdere il grado e l'impiego. Il grado non si perde mai, se non per condanna o per propria volontà: quanto all'impiego, la legge non ha mai voluto riconoscere diritti assolutamente intangibili, appunto perchè il moto generale dell'esercito, degli armamenti, dell'amministrazione della guerra, esige una certa elasticità; elasticità che non si potrebbe ottenere qualora non fosse possibile toccare minimamente la situazione dei singoli individui.

Il disegno di legge che noi discutiamo mira a risolvere, o a cominciare a risolvere, secondo me, una grande controversia; cioè che le questioni dell'elemento combattente dell'esercito debbono sempre avere il primato sulle questioni amministrative. Ecco perchè si vuole che gli ufficiali del Corpo del commissariato, che è un Corpo amministrativo per eccellenza, comincino la loro carriera nelle armi combattenti e vi prestino servizio per un certo pe-

riodo di tempo, affinché, quando passano nel Corpo di commissariato, abbiano la completa cognizione dei bisogni e della necessità delle truppe combattenti, sieno all'azione di queste flessibili, e non succeda, come si è lamentato finora, che l'elemento combattente si debba piegare alle necessità amministrative.

L'onorevole Mazza ha detto che gli ufficiali subalterni del Commissariato possono avere una certa, direi quasi, ripugnanza ad entrare nel Corpo contabile che compie funzioni d'ordine, mentre il Corpo del commissariato ha, dirò così, funzioni di concetto. Questo è verissimo in teoria, ed è appunto quello a cui si vuol giungere per l'avvenire. Ma guardi, onorevole Mazza, che, in passato, i due Corpi molte volte erano fusi; e se Ella mi ha fatto l'onore di leggere la mia relazione, avrà veduto che vi si parla, ad esempio, di panifici che hanno direttori contabili, mentre ve ne sono altri con direttori di Commissariato; e che, come ci sono panifici i cui ufficiali sono tutti commissarii, ve ne sono altri in cui tutti gli ufficiali sono contabili. Adesso si tende a fare appunto una divisione netta fra questi due Corpi, e si tende a rendere più alta la missione del Commissariato. Si vuole, in altri termini, fare per il Commissariato quello che altre volte si è fatto per lo stato maggiore, stabilendo come primo grado in questo Corpo quello di capitano. *(Interruzioni)*.

Adesso veniamo agli impieghi. Nella mia relazione mi pare di avere stabilito bene quali sieno i casi in cui si tratta di soppressione di Corpo, ed i casi in cui si tratta di riduzione di Corpo.

L'onorevole Mazza ha citato a conforto della sua tesi l'esempio del Corpo di fanteria di marina. Ma allora si che si fece una soppressione di Corpo; le funzioni della fanteria di marina furono affidate ad altri Corpi, e di quella istituzione più nulla rimase.

Qui invece non si tratta punto di soppressione di Corpo... *(Interruzioni dell'onorevole Pais)*. Abbia pazienza; la legge non garantisce l'impiego. *(Nuove interruzioni)*

Non si tratta di soppressione: le soppressioni le abbiamo finite da un pezzo. E giacchè l'onorevole Pais mi fa l'onore di interrompermi, io gli citerò quello che dice l'articolo della legge 1852: « nel caso di riduzione di Corpo sarà collocato in aspettativa quel

numero di ufficiali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita nei nuovi quadri. »

Ora se noi facciamo nuovi quadri senza il grado di ufficiale inferiore, è evidente che possiamo mettere in aspettativa, per riduzione di Corpo, molti degli ufficiali che prima vi appartenevano. Quindi non soppressione ma riduzione; è chiaro come la luce del sole! *(Interruzioni)*.

E d'altronde, poichè a me piace di discutere praticamente le questioni, esaminiamo le conseguenze di questo disegno di legge.

Io dico sinceramente, che se fossi uno degli ufficiali colpiti da questa legge, mi guarderei bene dal dire che mi s'impedisce, con essa, di continuare la mia carriera, perchè la nuova legge stabilisce che i capitani di Commissariato si recluteranno da tutte le armi, anche dell'elemento contabile, ma si recluteranno dopo una prova che deve essere stabilita per Decreto Reale. Ora noi sappiamo che questa prova consiste in un corso alla scuola di guerra, superato il quale gli ufficiali inferiori saranno promossi a capitani e, dopo la promozione, passati nel Commissariato.

Ma se così è, i migliori ufficiali di Commissariato che cosa faranno? Faranno un semplice passaggio nell'arma combattente, e poi ritorneranno nel Corpo da loro preferito del commissariato; faranno, cioè, precisamente quello che accade per lo stato maggiore; vale a dire che gli ufficiali inferiori fanno un servizio nell'arma combattente e poi, dopo superate le prove stabilite, entrano nel corpo che hanno prescelto; e anche per le promozioni da un grado all'altro, prima passano ancora nelle armi combattenti e fanno un certo servizio nei reggimenti, e poi ritornano nello stato maggiore. A questo modo si compie un lavoro di lenta selezione con cui si finisce per portare innanzi i migliori elementi, ma non si torce un capello ad alcuno.

Se oggi, ad esempio, una legge o un Decreto Reale statuisse condizioni difficilissime per passare da tenente commissario a capitano commissario, che cosa potrebbero opporre gli ufficiali inferiori? Nulla. Ora, con questo disegno di legge si fa appunto qualche cosa di simile sebbene in tenue misura e con blandezza. Quando si trattasse di sacrificare effettivamente questi ufficiali, io sarei il primo ad oppormi alla legge; ma chi bene studia

gli articoli proposti, vedrà che sono completamente equilibrati, e che agli ufficiali commissari non si fa nulla di male, non se ne sacrifica nemmeno uno. Per rendersi conto di questo, basta vedere di che si tratta. Pei quattordici sottotenenti commissarii non si modifica in nulla la condizione attuale; quanto ai 102 tenenti, in gran parte, cioè fino alla promozione del 1898, non sono toccati dalla legge; quindi la questione si limita, tutt'al più, a 70 od 80 ufficiali: e di questi, i migliori, ripeto, ritornano col grado di capitani commissari nel corpo che hanno scelto.

Veniamo alla questione dell'aspettativa che pure credo pressochè teorica; perchè, all'atto pratico, con la latitudine lasciata dalla legge, nessuno dovrà stare nell'aspettativa; e se qualcuno vi dovrà transitare, vi starà per un tempo brevissimo.

Che cosa succederebbe seguendo l'indirizzo suggerito dall'onorevole Mazza? Egli dice: voi dovete metter fuori dei quadri per soppressione d'impiego questi sottotenenti e tenenti commissarii; e siccome la legge non stabilisce esattamente quali siano i criteri amministrativi per coloro che si trovano in questa posizione, voi dovete concedere ad essi i tre quinti dello stipendio fino a quando non abbiano raggiunto gli anni di servizio necessari pel conseguimento della pensione.

Ora a me sembra che basti accennare a questa enormità, perchè la Camera si persuada dell'impossibilità di seguire questo concetto. Nessuno può onestamente chiedere una cosa simile. Non bisogna scordare che alcuni di questi ufficiali hanno sedici mesi di grado: e vorremmo noi stabilire che debbano godere, senza far nulla, dei tre quinti dello stipendio, finchè si maturano gli anni necessari ad aver la pensione?

L'onorevole Mazza, giorni sono, parlò degli straordinarii delle poste e ben fece; avrebbe però dovuto osservare esserci dei sott'ufficiali che per legge hanno diritti sacrosanti che nessuno riconosce, e che, dopo dodici anni di ottimo servizio, si trovano in una posizione precaria e indeterminata.

Mazza. Ma là non ci sono i posti.

Marazzi, relatore. Ma i loro diritti sono riconosciuti dalla legge; e nel caso nostro, no. Ecco la differenza! (*Interruzioni*).

L'onorevole Mazza disse inoltre: dal momento che voi obbligate questi ufficiali commissari ad optare fra il Corpo contabile e

l'arma di fanteria, perchè volete metterli nei quadri dopo quelli di pari anzianità? La questione fu dibattuta dalla Commissione, che, dopo varie proposte, ha creduto che la miglior soluzione fosse appunto quella che abbiamo sottoposto alla Camera.

È chiaro che la questione di anzianità, per i migliori, sarà pressochè nulla, perchè i migliori ritorneranno un'altra volta nel Corpo di commissariato appena avranno le condizioni volute dal Decreto; e quando saranno nel Corpo di commissariato, prenderanno in quel Corpo l'anzianità che loro spetta.

Che cosa sarebbe accaduto se noi avessimo proposto per questi ufficiali una situazione migliore? Badate che noi consideriamo ottimi ufficiali questi del Commissariato, e sappiamo che non è loro colpa se si trovano oggi nella condizione in cui sono. Ma dobbiamo d'altra parte tenere presente che i diritti degli uni non devono soprapporsi ai diritti degli altri. Questi ufficiali commissari hanno fatto un solo anno in comune di scuola con gli ufficiali delle armi combattenti. E che cosa accadrebbe mettendoli addirittura, in tutti i corpi, con una anzianità di preferenza? Che questi ufficiali i quali non hanno mai comandato truppe, e che di truppe non hanno alcuna pratica, si troverebbero, in molte circostanze, ad avere il comando di compagnie o di reparti a preferenza di altri ufficiali; quindi, nell'interesse generale del servizio, abbiamo dovuto prevedere ed eliminare questo inconveniente, col mettere gli ufficiali commissari dopo gli altri di pari anzianità.

Concludendo questo mio dire, a me sembra: primo, che il disegno di legge risponda ad un concetto moderno; secondo, che tutti i diritti siano rispettati; terzo, che l'avvenire dei migliori ufficiali di Commissariato non sia per nulla pregiudicato da questa legge, e che la posizione loro sia migliorata.

Per queste ragioni io confido che l'onorevole Mazza vorrà dichiararsi soddisfatto delle mie osservazioni, e che la Camera vorrà fare buon viso al presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pais.

Pais. Avrei risparmiato alla Camera la noia di un mio discorso, se l'egregio relatore, traendo argomento da una mia modesta interruzione o meglio osservazione, non mi

avesse costretto a spiegare quale sia il mio pensiero intorno alla legge che discutiamo. Io applaudo al concetto che ha ispirato il ministro della guerra nel presentare questo disegno di legge: lo applaudo, perchè egli mira a diminuire il numero eccessivo degli ufficiali non combattenti, rendendo, così, omaggio ai desideri manifestati da non pochi deputati, ed alle deliberazioni della Giunta generale del bilancio. Siamo dunque pienamente d'accordo circa il concetto informativo della legge.

Ma io domando allo stesso onorevole ministro, il quale è giusto, se egli, seriamente, da gentiluomo, realmente creda che questa legge non ferisca nel vivo, come ha egregiamente dimostrato il mio collega ed amico Mazza, *l'unicuique suum*, il diritto di molti ufficiali.

Io credo, od almeno spero, che l'onorevole ministro non si lascerà sedurre dalle brillanti, ingegnose argomentazioni dell'egregio relatore, il quale, essendo maestro di color che sanno, sa difendere con valore ed anche con dottrina qualunque legge che creda utile all'esercito cui appartiene.

Poniamo la questione nei suoi veri termini. Prima con Decreto Reale, poi con la conversione in legge di questo decreto, che, se ne dica il relatore, si sono soppressi i gradi di tenente e sottotenente di Commissariato. E non si può negare che si tratti di soppressione e sostenere che si tratti di riduzione, perchè ridurre vuol dire lasciare una parte di ciò che si riduce.

Ma qui, onorevole relatore, voi non riducete: voi sopprimete tutti i gradi e tutti gli impieghi di tenente e di sottotenente; non si tratta più, quindi, della riduzione, ma della soppressione.

A ciò si risponde non negando recisamente che sia applicabile la legge del 1852 sullo stato degli ufficiali, ma agitando lo spauracchio del danno che ne verrebbe alla finanza a causa delle pensioni da pagarsi a 80 o 100 o 120 ufficiali, ed esagerando lo scandalo che produrrebbe il vedere giovani ufficiali conseguire una pensione standosene con le mani al sen conserte. Ma la colpa è forse di questi ufficiali? Sono essi forse che volontariamente si sono posti nella condizione di fruire del beneficio della legge del 1852? No; siete stati voi che non avete, perdonatemi la parola, molto seriamente ponderato il provvedimento proposto alla Camera; dacchè ponderandolo meglio, potevate proporlo in forma più perfetta.

Oggi vi siete messi nella condizione di violare diritti acquisiti e di snaturare l'indole della legge del 1852, stabilendo questa misura che voi gabellate per riduzione, e che invece è una vera ed effettiva soppressione.

In poche parole costringete ufficiali non combattenti a divenire ufficiali combattenti e a scegliere una carriera affatto dissimile e lontana dai loro studi e dalle loro attitudini, salvo che non vogliano essere posti a riposo o congedati.

Certo l'amministrazione della guerra deve togliere tutto il superfluo (e ce n'è molto), e diminuire l'enorme numero dei non combattenti, che ha raggiunto un limite superiore a quello di tutti gli altri eserciti, ma a patto che non si offenda l'equità e non si violino i diritti acquisiti.

Non credevo, davvero, di dover interloquire in tale questione che non ho, quindi, abbastanza studiata, ma molto ho appreso da quanto ha detto l'egregio collega Mazza. Ma voi mi direte qual'è la vostra conclusione? Eccola: io credo che l'onorevole Mazza si adatterà a trovare un temperamento che renda meno dura, meno difficile e anche meno ingiusta la condizione di questi ufficiali, proponendo, per esempio, una disposizione che non li obblighi più ad essere messi in coda a tutti i militari di pari grado....

Marazzi, relatore. Ma non di pari grado, di pari anzianità.

Pais-Serra ... di pari anzianità. Io credo che fra gli intendimenti dell'onorevole ministro della guerra, vi sia quello di istituire la scuola di guerra per formare abili commissari, se non erro. Ebbene, aspettate che la scuola sia formata; obbligate costoro a frequentarla e a dare un esame: per i gradi di capitano avete il tempo di dare altre disposizioni. Le mie poche parole hanno uno scopo solo, che l'amministrazione militare non dia esempi come questo di violazione alla legge.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Di San Marzano, ministro della guerra. Dopo le risposte dell'onorevole relatore all'onorevole Mazza, non credeva di dover parlare su questa legge, perchè ritenevo esaurienti quelle risposte.

Non entrerò nella questione giuridica:

però a me pare che la questione della riduzione e soppressione sia interpretata meglio dalla relazione che non dagli onorevoli Mazza e Pais.

Il corpo di commissariato non è soppresso: continua ad esistere, ma lo si trasforma; e non esito a dire che si trasforma bene. Il concetto di eliminare dal corpo di commissariato i giovani ufficiali appena promossi, è consacrato in questa legge, ma è un concetto che già fece capolino altre volte, e che è applicato in molti eserciti esteri.

Se ne parlò in molte Commissioni, di alcune delle quali, nella mia lunga carriera, ebbi l'onore di far parte; ma non fu mai attuato.

Oggi siamo al punto di attuarlo; ed il passaggio da un ordinamento all'altro ci promette bene. Certamente non si potranno soddisfare tutti i desiderî, ma i diritti veri non saranno lesi.

Come ha già accennato il relatore, non parlo dei commissari capitani che la legge mantiene, perchè considerati, come sono, provati nel servizio loro speciale di Commissariato e di una età che non consente più di far loro fare un tirocinio nuovo. La legge fa lo stesso trattamento ai tenenti più anziani i quali hanno sei anni di grado, sicchè li possiamo considerare dell'età di 26 o 27 anni; e ammetto che questi rimangano nel corpo per passare capitani senza uscirne per perfezionarsi in altre teorie militari.

Rimangono colpiti quelli che hanno meno di sei anni, cioè, i tenenti che hanno ventisei anni o meno; ed a costoro credo che non sarà grave continuare la loro carriera in un'arma combattente, in un'arma nella quale trovano antichi compagni della scuola di Modena; sicchè un certo affiatamento hanno anche con quest'arma.

Non parlo, poi, di quei sottotenenti (sono quattordici) i quali hanno circa vent'anni: e veramente è quella l'età per entrare a far parte di un corpo combattente.

Ripeto: considero la legge nel suo complesso: la credo utile e credo che si sia fatto il possibile per tutelare i diritti di tutti, e nonostante l'obiezione che è stata fatta dai due oratori che hanno parlato, mi lusingo che la Camera vorrà approvare il disegno di legge quale è stato proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. L'onorevole ministro ha fatto bene a non entrare nella questione giuridica, perchè veramente, entrandovi, si sarebbe trovato male così come l'onorevole Marazzi, il quale ha dovuto, per giustificare il presente disegno di legge, spostare la questione dai suoi precisi termini; vedere cioè se anche, per via legislativa, sia permesso di violare i diritti quesiti.

Marazzi, relatore. Non ci sono diritti acquisiti.

Manna. Ora lo vedremo, onorevole Marazzi.

Voi, per negare il dritto quesito ai subalterni commissarii, siete costretti a dare la seguente interpretazione all'articolo 11 della legge del 1852, che cioè il numero eccedente dei posti da ridursi, cui accenna il detto articolo, possa essere rappresentato dalla totalità dei posti di un determinato grado, se questa nei quadri posteriori sia rappresentata da uno zero; lo zero, onorevole Marazzi, non è un numero ed è assurdo sostenere che vi sia sola riduzione e non soppressione quando figurati nel quadro il posto o grado che dir si voglia, sol perchè vi è uno zero accanto.

La legge parla di riduzione, cioè, di numero di posti i quali vengono diminuiti e non annullati. Questa è l'interpretazione logica e grammaticale alla quale non ci possiamo sottrarre.

L'onorevole Marazzi disse: che noi non dobbiamo preoccuparci del fatto che la Corte dei conti non ha voluto per ben tre volte registrare il decreto.

A me pare, invece, il contrario, senza che con ciò la discussione degeneri in accademia. La Corte dei conti non ha voluto registrare il decreto perchè era incostituzionale e violava la legge del 1852; e se la Corte ha ciò ritenuto, come si può chiedere alla Camera di violare, con una legge, quel diritto quesito, che congiunse gli ufficiali allo stato nel momento in cui hanno iniziata la loro carriera? Non è lo Stato che deve dare questo esempio; dal punto di vista giuridico, quindi, la presente legge non può essere approvata. Dica quanto vuole il ministro ch'essa è utile, non lo contrasto; mi dichiaro anzi incompetente; ma consentendo ch'essa sia utilissima, non è possibile darle effetto retroattivo, violando i dritti quesiti dei tenenti e sottotenenti commissarii.

Non posso quindi che associarmi alle con-

siderazioni svolte dagli onorevoli Pais e Mazza e pregare la Camera di respingere la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Rispondo due semplici parole all'onorevole Manna.

La Corte dei conti non ha registrato il decreto per una ragione che può darsi abbia del peso, ma non è certamente quella che dice l'onorevole Manna.

Manna. Ho qui la deliberazione!

Marazzi, relatore. Io non conosco la ragione per la quale la Corte dei conti rifiutò la registrazione; ma ritengo che sia stata questa: si è fatta la legge di avanzamento, in essa si è stabilito che non si possano fare passaggi di ruolo all'infuori di quelli dalla legge stabiliti. Ora il decreto mediante l'opzione, veniva a fare un passaggio di ruolo da commissario a contabile, oppure da commissario a ufficiale di fanteria.

Questo provvedimento poteva essere interpretato come una violazione della legge relativa all'avanzamento e per conseguenza la Corte dei conti ne rifiutò la registrazione.

Ma veniamo all'argomento principe, perchè l'argomento principale lo chiamano principe (*Siride*). L'argomento principe, dunque, sarebbe questo: non si tratta di soppressione di corpo, e non di omissioni di gradi gerarchici. Ma, onorevole Manna, se a me tagliano un braccio, il corpo è soppresso? No, è mutilato: e questo è il caso.

Manna. No, perchè gliene rimane un altro, ma se le tagliano la testa è soppresso!

Marazzi, relatore. ... ma i tenenti e sotto tenenti sono la coda e non la testa. Ora la legge del 1852 parla sempre di riduzione e di soppressione di corpo e mai di soppressione di grado. Quando si stabilisce con l'articolo 10 della legge che si possono fare i nuovi quadri, la legge non dice che si sia obbligati a farli con la stessa proporzione gerarchica. Per conseguenza si possono fare nuovi quadri saltando uno o più gradi.

Ora il corpo di Commissariato non è soppresso, tutt'altro; è esaltato. I gradi si possono sopprimere senza che per ciò si possa parlare di soppressione di corpo. La legge stabilisce le competenze delle riduzioni di corpo: e del rimanente se si volesse dare soddisfazione all'onorevole Manna, si potrebbe lasciare un solo tenente e un sottotenente com-

missari. Così la legge sarebbe interamente osservata. (*Interruzione del deputato Manna*).

Ma che vantaggio ne avrebbero gli altri? Per conseguenza, mi sembra che le ultime osservazioni fatte dall'onorevole Manna non calzino punto al caso presente.

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Ma, onorevole Manna, ha già parlato.

Manna. L'onorevole Marazzi ha dichiarato che non ha avuto presenti le ragioni per le quali la Corte dei conti non volle registrare il decreto. Legga, onorevole Marazzi quelle eccezioni, il cui testo fu a noi distribuito nel gennaio del 1898 e vedrà che la Corte incomincia a dire: « considerando che i gradi di tenente e sottotenente nel corpo del Commissariato militare furono soppressi »; dunque la Corte dei conti parla di soppressione e non di riduzione; e dopo aver indicate le varie ragioni per le quali si rifiutava a registrare il decreto conchiude osservando, che il fatto stesso di avere il ministro presentato un disegno di legge per la conversione in legge del decreto dimostra che il potere esecutivo aveva oltrepassato le facoltà ad esso attribuite.

Marazzi, relatore. Per questo ci vuole una legge.

Manna. Ma voi, con la legge, venite a violare quei diritti acquisiti che aveva tentato violare il potere esecutivo. Ora questo non è permesso; sarebbe forse la prima volta che la Camera si presterebbe a tale enormità.

Cocco Ortu, ministro di agricoltura e commercio. C'è sempre il *ius imperii*.

Manna. Ma no, onorevole ministro. Ognuno di noi sa le gravi controversie che si agitano sulla natura delle relazioni che corrono fra i funzionari e le pubbliche amministrazioni; ora per quanto si voglia invocare il *ius imperii*, certo non può negarsi che in quelle relazioni è sempre frammisto un elemento di diritto privato, si chiami mandato o locazione d'opera; un elemento contrattuale insomma vi è, e la Camera non può violarlo, quando una legge ha già prevista e regolata una determinata ipotesi.

Allorchè un cittadino entra in una carriera sa quali sono i suoi doveri e quali i suoi diritti. I subalterni commissari sapevano per la legge del 1852 quali erano i loro diritti per la soppressione del grado; si

può ora con una legge toglierli loro? Io non lo credo, e quindi voterò contro il presente disegno di legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

Anzitutto però, onorevole ministro della guerra, parmi che converrà cambiare la intestazione del disegno di legge; prima il titolo era questo: « Conversione in legge del Regio Decreto 25 novembre 1897, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari »; perchè infatti il disegno di legge era stato proposto per la conversione del decreto.

Ora invece parmi che si debba dire senza altro « Disegno di legge per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari. »...

Di San Marzano, ministro della guerra. Sì, si, sta bene come dice l'onorevole presidente.

Presidente. ... perchè il Regio Decreto non ha più che fare e si tratta semplicemente di un disegno speciale di legge coi relativi articoli, e non di una conversione in legge di un Decreto.

Marazzi, relatore. Benissimo.

Presidente. Si dia lettura dell'articolo 1.

Costa Alessandro, segretario, legge:

« Art. 1. I capitani commissari saranno nominati fra i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Corpo contabile che soddisfino alle condizioni stabilite con regolamento, da approvarsi con Decreto Reale.

« Il trasferimento dei predetti ufficiali nel Corpo di commissariato militare potrà aver luogo all'atto della loro promozione al grado di capitano, o posteriormente alla medesima, in relazione ai posti disponibili nel ruolo organico dei capitani del Corpo stesso.

(È approvato).

« Art. 2. I tenenti del Corpo di Commissariato militare, attualmente in servizio attivo permanente, con anzianità anteriore al 1° gennaio 1892 e che già si trovino compresi nel quadro d'avanzamento, saranno conservati nel Corpo stesso e vi potranno essere promossi capitani commissari non ostante il disposto dell'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 3. I tenenti commissari, d'anzianità anteriore al 1° gennaio 1892, che non siano stati dichiarati idonei all'avanzamento; quelli

d'anzianità posteriore ed i sottotenenti commissari saranno gradatamente trasferiti nell'Arma di fanteria, o nel Corpo contabile. Essi prenderanno posto nei rispettivi ruoli organici, grado per grado, immediatamente dopo quelli, che già vi si trovano iscritti, di pari anzianità.

« I sottotenenti di Commissariato, attualmente in servizio, e che non poterono ottenere la promozione a tenente di Commissariato, sebbene a ciò dichiarati idonei, e già proposti per l'avanzamento, allorchè saranno promossi tenenti di fanteria o del Corpo contabile, prenderanno posto nei rispettivi ruoli organici con anzianità eguale a quella che avrebbero avuta se avessero effettivamente ed a suo tempo conseguita la nomina a tenente commissario.

« All'atto della promulgazione della presente legge gli attuali ufficiali subalterni di Commissariato dovranno optare per l'Arma di fanteria, o pel Corpo contabile; coloro che non credessero di valersi di tale facoltà e quelli che non avessero l'idoneità fisica per l'Arma di fanteria saranno trasferiti nel Corpo contabile. »

Mazza. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Mazza. Per non tediare la Camera, non ho voluto rispondere a ciò che l'onorevole Marazzi e il ministro della guerra mi hanno osservato. Se ne persuada, però, l'onorevole Marazzi: io rimango fermamente convinto dell'opinione da me espressa, tanto più dopo le parole eleganti sì ma non logiche da lui pronunziate.

Rispetto all'articolo 3 propongo un emendamento, perchè come or ora io faceva notare alla Camera, non solamente le ingiustizie che sono state messe in luce si contengono nel disegno di legge, ma se ne contiene una che è la più patente. Si tratta di ufficiali commissari i quali debbono entrare in un nuovo Corpo o contabile o di fanteria.

La logica, l'equità, la giustizia consiglierebbero che essi dovessero entrare in un nuovo corpo contabile o di fanteria, nei rispettivi ruoli organici, grado per grado, alternativamente con quelli che hanno la stessa anzianità. Ma no, la Commissione, nel suo disegno di legge, fatto proprio dall'onorevole ministro della guerra, pare che abbia preso di mira la posizione di questi modesti ufficiali e vuole

che coloro i quali opereranno per la fanteria sieno nei rispettivi ruoli organici collocati grado per grado immediatamente dopo quelli che già vi si trovano iscritti.

Quale sentimento di equità è questo? Voi sopprimete il loro impiego e ciò chiamate riduzione di Corpo. Voi li obbligate ad abbandonare la consuetudine dei loro studî e delle loro occupazioni, li obbligate ad entrare in un Corpo inferiore o in un'Arma combattente a cui non hanno consuetudini di vita; e, non contenti di questo, li mettete in fondo al ruolo. Evidentemente l'equità consiglierebbe di alternare uno per uno coloro che già appartengono all'Arma o al Corpo per cui opereranno i nuovi ufficiali che si trovano iscritti nei ruoli organici medesimi.

Il collega, onorevole Manna, molto a proposito mi ricorda, che l'onorevole ministro delle finanze non ha seguito il vostro criterio allorché ha dovuto riunire in uno il Corpo degl'impiegati dell'Intendenze di finanza e quello dell'amministrazione centrale. Ed è evidente, perchè, se uguali sono i diritti, se tanti inconvenienti già soffrono questi ufficiali, per lo meno, non è giusto che tutto il danno cada addosso a loro; ed equità esige che il danno sia ripartito tra essi e coloro, nel Corpo dei quali vengono ad entrare.

Propongo, quindi, un emendamento, che spero, l'onorevole ministro ed il mio amico Marazzi, relatore della Commissione, vorranno accettare. Esso consiste in ciò, che alle parole « immediatamente dopo quelli, che vi si trovano iscritti, di pari anzianità » si sostituiscano le altre: « alternativamente con quelli, che si trovano già iscritti, e di pari anzianità. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Marazzi, relatore. Avrei tutta la buona volontà di potere contentare l'onorevole Mazza riguardo al suo emendamento. Ma egli, con una questione di forma, mi viene a sconvolgere tutta l'armonia della legge e a sollevare una questione di diritto. Egli propone che, invece di mettere, come è pensiero della Commissione, questi ufficiali che passano in fanteria alla coda degli ufficiali di pari anzianità, si mettano alternati.

Badi, onorevole Mazza, che la questione del passaggio da un'arma all'altra non è nuova. Ed io ritorno sempre al primitivo

esempio, quello dello Stato maggiore. Ogni qualvolta gli ufficiali di Stato maggiore furono promossi e dovettero passare in fanteria o in un'altra arma qualunque, si dovette presupporre, per le prove che avevano dato, che non erano certamente inferiori ai loro colleghi di pari grado e che si promuovevano nello stesso tempo di loro. Ciò malgrado fu sempre stabilito che gli ufficiali, che entravano in una data arma, andassero in coda ai loro compagni di pari anzianità.

Nel presente caso Ella, onorevole Mazza, proporrebbe il sistema della interpolazione. Ma questa è una cosa apparente, perchè, in realtà, essa equivale a porre in testa ai ruoli gli ufficiali commissari. Gli ufficiali subalterni di fanteria sono circa 3000 e gli ufficiali di commissariato, che vanno in fanteria, saranno un'ottantina. Le promozioni, che si fanno da tenente a capitano, in genere variano fra il numero di 60 o di 1000 per volta.

Che cosa avverrebbe quindi adottando il sistema dell'onorevole Mazza? Ad ogni promozione si avrebbero due o tre di commissariato e poi tutti gli altri di fanteria, donde gli ufficiali di commissariato di una data anzianità passerebbero al grado superiore, mentre gli altri di pari anzianità non vi passerebbero affatto!

Non so se mi sono spiegato. Ma è evidente che, alternando gli ufficiali di commissariato con quelli di fanteria, si arriverà ad un punto che gli ufficiali di commissariato saranno tutti serviti e quelli di fanteria saranno bensì serviti, ma molto male.

Manna. In proporzione.

Marazzi, relatore. Come vuol fare la proporzione? Ma, onorevole Manna, bisognerebbe avere un quarto di capitano per volta, per fare la proporzione. (*Si ride*). Quindi, non si può, per questi motivi, accettare la proposta dell'onorevole Mazza. Anzi, per far vedere che abbiamo cercato di seguire l'onorevole Mazza fin dove era possibile, abbiamo messo nell'articolo 3 quanto si riferisce ai sottotenenti di commissariato, per dar loro l'anzianità che effettivamente a loro conveniva. Per queste ragioni, la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mazza, e lo prega di volerlo ritirare.

Presidente. L'onorevole Mazza e dieci altri deputati propongono questo emendamento all'articolo terzo: « Alle parole immediatamente dopo si sostituiscano le seguenti: *alternativa-*

mente con » in modo che l'ultima parte del primo comma dell'articolo 3 suonerebbe così: « Essi prenderanno posto nei rispettivi ruoli organici, grado per grado, alternativamente con quelli che già vi si trovano iscritti, di pari anzianità. »

Di San Marzano, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Marzano, ministro della guerra. Devo pregare la Camera di non accogliere questo emendamento che credo non rimedierebbe agli inconvenienti che taluni hanno creduto di vedere in questa legge.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Mazza?

Marazzi, relatore. No, no.

Presidente. Verremo ai voti.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Mazza, di cui ho dato lettura.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Mazza non è approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 3, nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 4. I trasferimenti di cui all'articolo precedente dovranno essere compiuti nel 1900.

« Fino a quell'epoca i detti ufficiali, non ancora trasferiti d'arma, o di Corpo, potranno esser posti in aspettativa per riduzione di Corpo per essere poi richiamati in servizio effettivo nell'arma di fanteria, o nel Corpo contabile, nei limiti di tempo stabiliti dalla legge 3 luglio 1871, n. 330. »

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Inleggibilità dei membri delle Commissioni per la formazione delle liste elettorali.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la inleggibilità dei membri delle Commissioni per la formazione delle liste elettorali.

Si dia lettura del disegno di legge.

Costa Alessandro, segretario, legge. (V. Stampato n. 95).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini.

Gallini. Ho chiesto di parlare per fare una specie di dichiarazione di voto. Noi facciamo delle leggi che invece di avere per substrato la libertà sembrano avere per base il sospetto. Questa è una nuova eccezione, che si aggiunge alle tante altre, che hanno reso il nostro meccanismo elettorale assai complicato e tale che noi stessi non l'osserviamo.

Io ricordo che a dispetto della legge comunale, che dichiara ineleggibili i deputati provinciali, noi un bel giorno qui, con una sola votazione, abbiamo dichiarato eleggibili quattro deputati provinciali.

Io quindi non voterò volentieri questa legge. Ho la convinzione che con essa s'intende di riparare ad un inconveniente che non esiste. Ricordo che nella strage di elettori fatta con la legge del 1894, questi, nel mio collegio furono ridotti del 75 per cento. Io non ho mai pensato che fosse la Commissione provinciale, la quale volesse fare questa epurazione, questa decimazione perchè qualcuno dei suoi componenti aspirasse alla Deputazione.

Io trovo insomma che questa legge è una complicazione di più, è una legge di sospetto, una legge odiosa; questo mi premeva di dire per giustificare il mio voto contrario. Mi rincresce, perchè ciò pare dispiaccia al mio amico Fulci proponente della legge, ma in coscienza io non posso votarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri.

Calleri Enrico. Onorevoli signori! Quando l'onorevole collega nostro, Nicolò Fulci, iniziò la proposta di legge, che si sta discutendo, egli partiva da un concetto lodevolissimo, quale quello di assicurare, nella formazione delle liste elettorali, l'assoluta applicazione della legge e l'esclusione di ogni indebita ingerenza.

Egli ha esplicito chiaramente il suo desiderio, che cioè tutti coloro i quali aspirano all'altissimo ufficio di rappresentante della nazione, debbano essere e mantenersi al disopra di ogni sospetto; debbano nella loro coscienza sentirsi puri, essere i veri, i legali rappresentanti della volontà degli elettori.

Io dò sincera, sincerissima lode al collega Fulci della sua iniziativa, perchè ciò dimostra chiaramente ancora una volta più, che se vi sono persone le quali calpestano ogni sentimento di moralità, ed osano farsi

seranno con le pressioni, coi brogli, con la corruzione, per salire ad usurpare cariche che a loro non spetterebbero, vi ha pur sempre una scorta avanzata di intemerati cittadini, che tengono alta la bandiera della moralità e della giustizia.

Ma io non sono d'avviso che oggi la Camera, pur apprezzando i sentimenti nobilissimi del proponente, debba approvare il disegno di legge come venne presentato, nè tanto meno come viene riformato dall'onorevole Commissione.

L'onorevole Fulci ci proponeva la ineleggibilità a deputati al Parlamento, dei membri delle Commissioni per le liste elettorali politiche; cioè tanto i membri della Commissione provinciale, come i componenti la Commissione comunale.

La Commissione ci propone invece, che la ineleggibilità sia limitata ai membri delle Commissioni provinciali.

Ora a me sembra prima di tutto, che quando si dovesse sanzionare l'ineleggibilità, essa dovrebbe colpire entrambe le Commissioni, comunale e provinciale, anzi, a maggior ragione, dovrebbe colpire quella comunale; poichè è da questa che si formano le liste, che si istruiscono le pratiche, che si raccolgono i documenti per l'elettorato, che, in sostanza, si posseggono tutti gli elementi per la iscrizione nelle liste. Esse conoscono più facilmente di persona gli elettori e i pseudo-elettori; e quindi sarebbe ad esse assai più facile, quando volessero mistificare la legge, negare il diritto elettorale a chi lo possiede, ed attribuirlo a chi non lo ha.

Il compito invece delle Commissioni provinciali, sebbene in apparenza sia più vasto, in realtà è assai più ristretto di quello delle Commissioni comunali, perchè si limita a giudicare sui reclami che ordinariamente sono in piccolo numero, ed il suo giudizio, estendendosi a tutta la Provincia, risente assai meno delle influenze e delle battaglie locali. L'onorevole relatore pone in fatto, che le Commissioni comunali ordinariamente riflettono piccoli, minuscoli Comuni, i quali non hanno influenza sulla elezione dell'intero collegio.

Ma evidentemente questo ragionamento non sta; poichè se è vero che vi sono Comuni piccoli, Comuni minuscoli, è altrettanto vero che vi sono molti Comuni che da soli compongono l'intero collegio elettorale. È

pure altrettanto vero, che in molte elezioni l'eletto ha poche centinaia, poche decine di voti, di più dell'avversario, le quali precisamente potrebbero dipendere da quei piccoli, da quei minuscoli Comuni, a cui accenna l'onorevole relatore.

Or dunque, se incompatibilità si deve sancire, essa deve colpire non soltanto i membri delle Commissioni provinciali, ma anche quelli delle Commissioni comunali. Ma se ciò dovesse tradursi in legge per l'incompatibilità politica, che cosa si dovrà dire delle incompatibilità amministrative?

Le Commissioni comunali e le Commissioni provinciali, formano le liste elettorali sia politiche che amministrative.

L'onorevole Fulci e l'onorevole Commissione parlamentare, temono che i membri delle Commissioni, sia comunali che provinciali, possano comporre le liste in modo da favorire la loro elezione.

Temono che essi, in sostanza, con la loro illegittima influenza, possano spostare la maggioranza del corpo elettorale.

Or bene se noi traducessimo in legge la incompatibilità politica, dovremmo ugualmente stabilire la incompatibilità amministrativa; nè troverei ragione che ciò non avvenisse, perchè se è desiderabile che le assemblee politiche rispecchino la sincera, la pura volontà del corpo elettorale; altrettanto è desiderabile che i Consigli dei Comuni e delle Provincie sieno composti dei legittimi rappresentanti degli elettori; perchè è in quei più modesti, ma non meno importanti comizi che si fanno le prime armi, e che si discutono e si deliberano i più vitali interessi del paese.

Dunque se deve stabilirsi l'incompatibilità politica, deve pure comprendersi l'incompatibilità amministrativa.

Ma vi pare, onorevole relatore ed onorevole Fulci, che ciò sarebbe conveniente? Io francamente sono persuaso di no; poichè in tal modo verrebbero a distogliersi molti volenterosi cittadini dal prender parte ai pubblici uffici, dando ad una legge di incompatibilità, una estensione veramente soverchia e dannosa.

Concludendo adunque io dico, che miglior consiglio sia quello d'invitare il Governo, a studiare i provvedimenti che sieno più atti ad assicurare la sincerità della formazione delle liste elettorali.

Altri quattro progetti (8, 20, 21, 22) di modificazioni alla legge politica, stanno innanzi a voi, iscritti nell'ordine del giorno. Altri vennero presentati.

Non deve dunque esser lontano il giorno, anzi deve essere assai prossimo, in cui il Governo sollecitato dalle varie isolate proposte, dovrà presentare un disegno di legge che tenga conto delle une e delle altre.

Ond'è che io prego la Camera, di respingere il progetto di legge presentato, e di approvare il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a tener conto, ove lo creda, della proposta contenuta nel progetto di legge, n. 95, dell'onorevole Fulci Nicolò, quando abbia a presentare un disegno di legge, modificativo di quelli vigenti sull'elettorato. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando.

Orlando. Io non mi era iscritto a parlare su questo disegno di legge, perchè credeva che esso non avrebbe sollevato discussioni. Ma, avendo udito che due oratori hanno parlato contro di esso, ho creduto bene che si faccia udire una parola in senso diverso. Io credo che la proposta sia buona, e dirò brevemente le ragioni che m'inducono in tale convincimento.

Ma, innanzi tutto, quali sono gli argomenti in contrario?

L'unico che ho sentito sinora è stato questo: incompatibilità ce n'è troppe. Ora io non sono amico delle troppe incompatibilità, ma affermo che quando sono ben fondate, bisogna dichiararle.

Ora nel caso attuale mi pare che non si possa non riconoscere che l'incompatibilità è vera e giusta. Si dice: questa è una legge di sospetto. Ma, o signori, tutte le leggi di incompatibilità sono leggi di sospetto; si tratta di vedere se il sospetto sia fondato o no. Ora se c'è un caso in cui non solo vi sia sospetto ma certezza è appunto questo, e ciò per la semplice ragione (sia detto senza ombra di insinuazione, da cui io rifuggo) che nessuno, per quanto sia imparziale nel suo sentimento, non può assolutamente sfuggire all'impulso di essere ingiusto, perchè è umano, istintivo, non far cosa che rechi danno a chi la fa.

Signori miei, io non so se in questa Camera vi sieno di coloro che, essendosi dovuti presentare candidati, abbiano fatto parte delle

Commissioni per la formazione delle liste elettorali.

Ma se questi colleghi ci sono, dicano essi nella loro lealtà, se nel momento in cui dovevano vagliare i titoli di un nemico o di un amico, sentivano o no quell'impulso che dissi umano e direi quasi onesto, (sempre partendo dal concetto della necessità) di bocciare il nemico e di ammettere l'amico.

Dunque, avevo ragione nel dire che qui abbiamo qualche cosa di più che il sospetto; vi è una vera forza irresistibile.

Pantano. È legittima difesa.

Orlando. Benissimo, legittima difesa! Diceva poi l'onorevole Calleri, che non c'è ragione di distinguere tra i membri delle Commissioni comunali e i membri delle Commissioni provinciali. Ora a me pare che la ragione ci sia e grande.

Prima di tutto io osservo che questo argomento in bocca di lui non sta bene, perchè egli, nemico delle incompatibilità, non dovrebbe trovare necessario di estenderle di più. Ma anche dato questo, e poichè le questioni di quantità non importano per sè questioni di giustizia, vi è una vera e propria questione di principio, che deve far distinguere i membri delle Commissioni comunali dai membri delle Commissioni provinciali. I membri delle Commissioni comunali, dato l'attuale nostro diritto elettorale, non fanno che delle proposte. In sostanza la Commissione comunale è un organo, che non ha una potestà deliberativa e definitiva, la quale invece risiede nelle Commissioni provinciali. L'onorevole Calleri diceva, che le Commissioni provinciali non fanno che decidere i reclami. Ma, onorevole Calleri, questa è una vera e propria inesattezza, poichè le Commissioni provinciali esaminano una per una le proposte delle Commissioni comunali o di nuove iscrizioni o di cancellazioni; in sostanza le liste le fanno le Commissioni provinciali in diritto e in fatto. Chiunque stia in mezzo a queste cose (e noi pur troppo ci stiamo per mestiere) lo sa per esperienza. Per queste ragioni io ritengo, che se c'è una ragione d'incompatibilità fondata è precisamente questa. Altre ragioni d'incompatibilità io abolirei: per esempio, quella dei deputati provinciali (*Interruzioni*) e si capisce come la Camera molte volte sia insorta contro questa infondata restrizione di eleggibilità. (*Nuove interruzioni*).

Questo vi dimostri come anch'io sia nemico dell'eccesso delle incompatibilità, e queste interruzioni mi dimostrano che in ciò io vado oltre l'opinione comune; ebbene, io trovo che è infinitamente più facile che possa avere influenza sul lavoro elettorale un membro della Commissione per le liste anziché un membro della Deputazione provinciale. Per queste ragioni ripeto ancora che voterò il disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fulci Nicolò.

Fulci Nicolò. Onorevoli colleghi, mai mi sarei creduto che questo disegno di legge tanto modesto, e, permettete che lo dica, a mio modo di vedere tanto benefico, potesse trovare difficoltà quando doveva venire in discussione. È quindi con una certa meraviglia che ho veduti i colleghi Calleri e Gallini combattere questa proposta. Ma, lieto, ho dovuto constatare ciò che bene osserva il collega Orlando, che sebbene il mio disegno fosse combattuto da uomini di molto valore, nessuno di essi ha potuto portare un qualsiasi argomento atto a convincere o a giustificare la ragione perchè la Camera non dovesse accoglierlo favorevolmente.

Si è detto che le incompatibilità sono anche troppe. Non è il caso di discutere su tale argomento, posso soltanto esaminare quali incompatibilità sono vere e quali fittizie. Questa alla quale provvederebbe la mia legge è incompatibilità vera, e se per un momento ci facciamo a riguardare la lunga discussione, relatore l'onorevole Torraca, della nuova legge elettorale politica, osserveremmo che tutti gli sforzi della Camera erano principalmente diretti verso un punto solo, cioè avere liste sincere e che rispondessero alla realtà delle cose. Invece quando facemmo quella legge elettorale, nella fretta di quelle sedute antimeridiane, dimenticammo che queste liste non possono essere sincere se chi le fa, se chi le manipola, può essere eleggibile, può essere fra coloro che debbono poi usufruire delle liste stesse. Io ho fatto un lavoro paziente, e ho voluto guardare nelle elezioni del 1895 quanti dei componenti le Commissioni delle liste elettorali si sono presentati candidati.

Onorevoli colleghi, il numero è così esorbitante che ho dovuto dire: ma costoro hanno avuto un concetto solo, quello di prepararsi le liste e di presentarsi poi candi-

dati! Dico subito che escludo quei nostri colleghi che, pure essendo nelle condizioni di essere membri delle Commissioni delle liste, sono qui; sono certo che nessuno di loro ha esercitato la benchè minima influenza a proprio favore nella compilazione di quelle liste. L'onorevole Calleri finiva le sue osservazioni con una raccomandazione alla Camera. Diceva: « non votiamo questa legge, ma invece rivolgiamo preghiera all'onorevole ministro dell'interno perchè la unisca alle altre proposte di legge presentate e, prendendo da esse quello che vi è di buono, venga poi a presentarci un buon disegno di legge unico. »

Oramai so per consuetudine, giacchè non sono da poco alla Camera, che quando non si vuole fare qualche cosa la rimandiamo. Credo che nel concetto dell'onorevole Calleri non vi sia di rimandare per poi non fare; ad ogni modo la conseguenza sarebbe proprio questa, che si rimanderebbe per nulla concludere. Un'altra cosa sorge evidente dalle parole dell'onorevole Calleri; egli disse che la Camera avrebbe dovuto rivolgere preghiera al ministro dell'interno perchè volesse pigliare in considerazione questa proposta per una legge nuova, per una legge generale. La legge quindi è buona?

E se è buona, onorevole Calleri, mi faccia l'onore del suo voto favorevole, e la sua pallina bianca, invece che deporla da qui ad un paio d'anni, la deponga ora.

Nulla ho, per ora da aggiungere, perchè alle osservazioni fatte dall'onorevole Calleri sulle modificazioni introdotte dalla Commissione, la Commissione stessa risponderà esponendone le ragioni. A me preme solo di dichiarare che sin da quando io presentai il disegno di legge, non ero alieno dall'accettarlo, anche nel senso come ha voluto modificarlo la nostra Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Mi dispiace di non essere d'accordo coi due simpatici oratori che mi hanno preceduto.

Non vi nascondo, onorevoli colleghi, come io assista (non per la mia tarda età, ma per i trentotto anni da che sono deputato) con una specie di stanchezza a queste continue discussioni per infirmare la costituzione della Camera dei deputati. Sono troppe le incompatibilità che noi abbiamo votato, ed io do-

mando a tutti i ministri passati e presenti che cosa ci si è guadagnato. Ora si pretende che debba essere incompatibile anche chi, per essere membro della Commissione provinciale, ha il dovere di rivedere le liste elettorali politiche. Ma la stessa ragione c'è anche per coloro che son eletti nell'elezioni amministrative! Diceva l'onorevole Orlando: ma sono le Commissioni provinciali che fanno le liste. Non è vero; le fanno i Comuni, e voi avete tutto il diritto di reclamare contro l'opera della Commissione provinciale presso le Corti di appello, le quali spessissimo rendono giustizia ai reclamanti. Ma io vado anche più avanti, ed accetto la proposta dell'onorevole Calleri di rinviare la discussione di questa legge all'altra che tratti di tutte le incompatibilità.

Oramai credo invece che sia venuto il tempo di ravvederci e di ricordare che il deputato non può più aspirare a nulla: non ad essere sindaco, neppure in un piccolo comunello; non ad essere deputato provinciale; non presidente della deputazione provinciale, e neppure ad essere consigliere d'amministrazione, nè a far parte di una Commissione provinciale. Io mi spavento di tutto ciò, e credo che sia il tempo di fermarci su questa via che non ha prodotto bene alcuno e non ha fatto che gettare il sospetto sopra i deputati, ciò che non è bello.

Prego quindi il Governo di accettare il rinvio, perchè credo, e lo dico con coscienza, che tutte queste incompatibilità non hanno mai giovato all'Amministrazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Poichè l'onorevole proponente è stato tanto cortese da ricordare che io ebbi l'onore di riferire sulla legge con la quale fu istituita la Commissione provinciale elettorale, mi credo in obbligo di dire che questa proposta, di cui si discute, fu fatta nella Commissione che esaminò quella legge, fu lungamente dibattuta e respinta. Accennerò brevemente due ragioni per cui fu respinta.

Innanzitutto è bene rammentare come è costituita questa Commissione provinciale. Essa è presieduta dal presidente del tribunale, e ne fanno parte un delegato di prefettura, tre cittadini scelti tra gli elettori della Provincia, e, senza voto deliberativo, ma con una grande potestà, vi assiste il procuratore del Re, che ha il diritto e il dovere

di denunziare qualunque irregolarità venga commessa. Questa parve tale garanzia alla Commissione da escludere che uno dei componenti tra gli elettivi potesse essere manipolatore di falsità nelle liste elettorali ad uso e consumo di quello o di quell'altro partito o candidato politico. Tanto più che vi sono norme e garanzie molto più severe che non nella legge precedente.

Tutto deve essere documentato nelle iscrizioni, tutto deve essere motivato nelle cancellazioni.

E questa fu la ragione per cui si disse: È inutile l'incompatibilità ora proposta. Ma ce n'è un'altra, onorevoli colleghi; quando voi ammettete la facilità, la possibilità di una manipolazione di quel genere, se escludete uno, che possa essere direttamente interessato, costui troverà il compare nella Commissione, che farà per lui. Ai mestatori, se c'è da far male, non è impedito trovar complici; ma agli onesti, che compirebbero bene l'ufficio pubblico, si darebbe per tutto premio, l'incapacità alla deputazione politica.

Per quest'altro motivo parve completamente inutile, anzi dannosa ogni restrizione ed incompatibilità. Io queste ragioni ho voluto ricordare, le quali fanno su me oggi il medesimo peso che fecero allora; e voterò contro questa proposta.

Fulci Nicolò. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fulci Nicolò. Ho chiesto di parlare per chiarire una circostanza di fatto. Credo che l'onorevole Torraca sia in errore quando pensa che nella Camera si sia trattata questa questione.

Torraca. No, nella Commissione.

Fulci Nicolò. Sarà; ma alla Camera viene per la prima volta.

La questione venne alla Giunta delle elezioni; e la Giunta, pur riscontrando una incompatibilità morale venne nel 1895 a questa conclusione, come si può desumere dai suoi atti: « Nella legge non si parla d'incompatibilità, e noi dobbiamo quindi proclamare eletti questi signori che fanno parte delle Commissioni per le liste ». Di ciò ha dovuto occuparsi la Giunta, perchè molti erano i reclami che venivano da ogni parte d'Italia sulle ingerenze adoperate dai Commissari per le liste.

Cottafavi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cottafavi, relatore. La Commissione, che ha

preso in esame la proposta di legge dell'onorevole collega Fulci, non era in principio troppo favorevole ad essa, appunto perchè, come hanno detto alcuni oratori, essa in massima non vedrebbe troppo volentieri l'estendersi di queste leggi di incompatibilità, che sembrano ad alcuni già troppo numerose.

Ma, trattandosi di una legge, la quale ha per iscopo di garantire la sincerità del suffragio, scopo nobilissimo, che tutti dobbiamo proporci di raggiungere, la Commissione ha creduto di dare appoggio alla proposta del nostro collega. Dirò di più, che, mentre molti hanno parlato di ciò che accade nei loro collegi, e lo abbiamo sentito anche oggi dagli oratori che mi hanno preceduto, noi, che componevamo la Commissione, abbiamo constatato che, appunto nei nostri rispettivi collegi e nelle provincie, che abbiamo l'onore di rappresentare, non ci accorgevamo che certi inconvenienti, almeno palesemente, accadesero di frequente.

Dobbiamo però dichiarare che sono stati parecchi coloro, che sono venuti ad incoraggiarci nella accettazione della proposta Fulci, arrecandoci a corredo delle affermazioni, certamente piene di esattezza e di verità, affermazioni, che hanno avuto l'efficacia di persuadere la Commissione.

Questa legge non deve giudicarsi come una delle solite leggi di incompatibilità; di quelle leggi, cioè, che colpiscono l'operosità del cittadino, ma deve giudicarsi alla stregua, lo ripeto, di una legge, che intende unicamente di rendere più legale e più sincero il suffragio degli elettori.

Non si tratta qui di colpire chi presta il servizio del proprio ingegno e della propria attività a vantaggio del suo paese, ma si tratta unicamente di impedire al cittadino, che, mediante la propria influenza nella formazione delle liste elettorali, abbia a costituire sè stesso giudice e parte.

In pratica accade veramente così: molti, i quali intendono di posare in un tempo più o meno lontano la propria candidatura, accettano la carica di membro della Commissione provinciale, che deve rivedere le liste, intervengono con assiduità esemplare ai lavori, e naturalmente hanno il mezzo di influire sulla formazione delle liste medesime. E quelle ragioni, che l'onorevole Torraca col suo solito acume ha portato innanzi, dicendo cioè che nella Commissione provinciale vi è

una grande garanzia, perchè c'è il presidente del tribunale, il procuratore del Re ed altri ufficiali governativi, sono appunto quelle, che mi persuadono che nelle Commissioni provinciali i membri elettivi possono fare quello che vogliono.

Dappoichè nè il presidente del tribunale, nè il procuratore del Re ed altri membri governativi non conoscono alcun elettore, non hanno nessuna notizia dei fatti e delle persone, e finiscono naturalmente col dover mettere una specie di visto su quello che fanno gli elementi elettivi.

Questa è la verità, e spesso infatti, davanti alle Corti di appello, quando si tratta della tutela dei diritti degli elettori cancellati, vediamo che nè il procuratore del Re nè il presidente del tribunale possono parlare o produrre nulla in difesa di costoro.

L'onorevole Gallini ha osservato, che noi abbiamo delle leggi di incompatibilità che non sono osservate, e che quindi non c'è bisogno di aggiungerne un'altra, volendo forse con ciò dire che non verrà essa pure osservata.

Non dubiti, onorevole Gallini, essa sarà osservata, perchè troppi interessati ci saranno a farla osservare.

Del resto se una legge è buona, non è giusto che non debba approvarsi perchè altre analoghe ad essa non sono state osservate.

L'onorevole Calleri ha creduto bene di attribuire una maggiore importanza alla Commissione comunale che a quella provinciale; egli ha dichiarato che ormai si sa da tutti che la Commissione comunale è quella che forma le liste, mentre quella provinciale ha un ufficio se non superiore certo di uguale importanza di quello della Commissione comunale.

Ora questo assolutamente non è, perchè l'onorevole Calleri deve riconoscere che le Commissioni provinciali decidono in grado di appello, e che d'altronde c'è pel cittadino una grande differenza fra l'espore le ragioni del proprio diritto davanti alla Commissione comunale, e l'espore davanti alla Commissione provinciale. Davanti alla Commissione comunale, per l'ambito stesso del Comune che è più ristretto, ogni cittadino è conosciuto, e può più facilmente esporre le proprie ragioni, mentre quando si tratta di Comuni rurali, per esempio, o di montagna, nei quali gli elettori debbono recarsi per lungo e dif-

ficile cammino al capoluogo di provincia, la cosa è ben più difficile che non l'andare davanti al sindaco od alla Giunta del proprio paese. Un povero montanaro naturalmente invece che andare dal procuratore del Re o dal presidente della Commissione provinciale a presentare le proprie ragioni, preferisce mille volte di essere liberato dall'onore di diventare elettore del Regno d'Italia.

Io debbo quindi associarmi alla proposta di legge dell'onorevole Fulci sulla quale ho avuto l'onore di riferire, e solo mi limito a proporre ad essa una modificazione. L'articolo unico dice:

« Sono ineleggibili a deputati al Parlamento i membri delle Commissioni provinciali per le liste elettorali politiche e la loro ineleggibilità durerà sino a quando resteranno in vigore le liste da loro deliberate. »

Ora io vorrei che questo articolo fosse modificato nel senso di stabilire l'ineleggibilità solo per la Provincia nella quale le liste hanno vigore, affinché essa non debba intendersi estesa anche a Province diverse, il che contraddirebbe palesemente all'intento della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zappi.

Zappi. Poche parole aggiungerò a quelle dette dagli altri oratori, e solo perchè essi hanno dimenticato, a parer mio, qualche osservazione.

Noi ci troviamo, qui, di fronte ad una di quelle leggi che, come molte di quelle già votate, manca di praticità e non raggiunge il suo scopo.

Infatti, come ha dimostrato l'onorevole Torraca, quello dei concorrenti che venga escluso da queste Commissioni, potrà sempre esercitare la sua influenza perchè sia chiamato a farne parte chi lo rappresenterà e potrà fare le liste come meglio a lui piacerà. Questa legge non vuole che sia eleggibile a deputato colui che faceva parte di tali Commissioni, ma si punisce colla ineleggibilità troppo duramente l'onesto cittadino che quando è chiamato a far parte di questa Commissione non può rifiutarsi.

A mio avviso, noi, con queste incompatibilità, con queste ineleggibilità che moltiplichiamo ed abbiamo tante volte moltiplicato, rendiamo un pessimo servizio alla vita pubblica, perchè poco a poco escludiamo i migliori dalle pubbliche Amministrazioni,

dove non possono rimanere che coloro i quali non avrebbero raccolto i suffragi dei loro concittadini, se non fossero resi incompatibili tutti quelli che ne riscuotevano l'intera fiducia. Per conseguenza dichiaro che voterò contro la proposta di legge dell'onorevole Fulci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Farò una brevissima osservazione. Non entro nel merito della legge, perchè non potrei che ripetere ciò che altri hanno già detto. Soltanto faccio rilevare un difetto della disposizione, che viene portata dinanzi a noi.

Qui si dichiara l'incompatibilità dei membri della Commissione provinciale finchè durano le liste da loro deliberate (*Interruzioni*).

Ma non è vero che queste liste durano un anno solo; perchè, per la legge elettorale, una volta che una lista è diventata definitiva, essa continua ad esistere sempre; annualmente, poi, vi si apportano le modificazioni opportune. È necessario stabilire un termine alla ineleggibilità; altrimenti saranno per sempre ineleggibili coloro, che furono chiamati una volta sola in vita loro a far parte di Commissioni provinciali.

Si potrebbe stabilire il termine di un biennio, o di un triennio.

Faccio questa proposta e non ho altro da aggiungere.

Presidente. La Commissione ha così modificato l'articolo unico di legge:

« Sono ineleggibili a deputati al Parlamento i membri delle Commissioni provinciali per le liste elettorali politiche, e la loro ineleggibilità durerà sino a quando resteranno in vigore le liste da loro deliberate nei collegi delle rispettive provincie. »

Agnini. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Agnini. Io ho proposto un emendamento perchè si dica « per un biennio » ovvero « per un triennio. »

Cottafavi, relatore. La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Agnini.

Di San Donato. Ma chi volete che accetti un mandato, che lo rende ineleggibile per tre anni?

Propongo la sospensiva!

Presidente. Bisognava proporla in principio della discussione. Quando la discussione è

aperta, la sospensiva deve essere proposta da non meno di quindici deputati.

Di San Donato. Io aveva invitato il Ministero a far conoscere le sue idee su questa questione. Io non posso essere sospetto; ho parlato nella questione generale, e ho proposto la sospensiva.

Presidente. L'onorevole Agnini propone dunque che questo articolo unico sia così modificato:

« Sono ineleggibili a deputati al Parlamento i membri della Commissione per le liste elettorali politiche; e la loro ineleggibilità durerà per un triennio dalla data della cessazione dall'ufficio. »

La Commissione lo accetta?

Cottafavi, relatore. La Commissione lo accetta.

De Nava. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Poichè l'onorevole Agnini propone ora un emendamento all'articolo proposto dalla Commissione mi sembra che, in una materia, che ha suscitato tante difficoltà e tante obiezioni, sia opportuno che la Commissione studi più maturamente le diverse proposte per meglio coordinarle fra loro.

Non faccio una vera e propria proposta sospensiva; ma propongo che il disegno di legge sia rimandato alla Commissione per maggiori studi, ed anche perchè questa possa pronunciarsi in merito agli emendamenti proposti.

Carmine, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carmine, presidente della Commissione. Fu avvertito da taluni oratori non essere opportuno di modificare una legge così importante, come la legge elettorale, con ritocchi parziali come quelli proposti in questo disegno di legge. La Commissione, la quale ebbe incarico di esaminare diverse proposte di legge relative appunto a modificazioni alla legge elettorale politica, in una delle sue relazioni ha esposto, essa stessa, questa obiezione; ed ha osservato che la materia delle incompatibilità parlamentari non si presta a modificazioni parziali come queste.

Ma la Commissione aveva ricevuto l'incarico di esaminare queste varie proposte di legge, e questo incarico ha dovuto esaurire. In questo caso, poi, la Commissione si trova in una singolare condizione; perchè questa proposta

di legge, che era iscritta dopo parecchi altri argomenti, è stata portata d'un tratto in principio dell'ordine del giorno, col consenso, crediamo, del Governo. Ora è molto strano che, dopo una discussione come quella, che è avvenuta oggi, il Governo non abbia fatto conoscere il suo avviso in proposito. Quindi, anche per questa ragione, la Commissione non si oppone alla proposta dell'onorevole De Nava.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Al dolce rimprovero dell'amico Carmine, risponderò che anche il silenzio ha talvolta il suo significato e la sua eloquenza. Ora il mio silenzio, in questo caso, vuol dire precisamente che io consento in quello, che ha detto l'onorevole nostro collega.

Carmine, presidente della Commissione. Era, però, meglio dirlo esplicitamente fin da principio.

Fulci Nicolò. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fulci Nicolò. Non voglio lambiccare il mio cervello con la interpretazione dei silenzi o delle dichiarazioni altrui in un senso o nell'altro. Per me, desidero dichiararlo, interpreto il silenzio dell'onorevole presidente del Consiglio, nel senso che chi tace acconsente. Il Ministero è dunque favorevole alla mia proposta di legge. *(Interruzioni).*

Non so se voi, onorevoli colleghi, siate figli dello spirito santo; *(Si ride)* ma, quanto a me, che nell'arte della divinazione non sono forte, quel silenzio non so interpretarlo diversamente. Però una preghiera debbo rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio, ed è che egli abbia la cortesia di dirci se il Governo effettivamente accetta, o no, questa proposta di legge.

Il presidente del Consiglio e la Camera comprenderanno che io, dopo tutto, alla mia proposta non ci tengo gran fatto. Essa è venuta in discussione; se volete mandarla all'altro mondo, non me ne dorrò eccessivamente; solo avrò il dolore di assistere ancora a spettacoli del genere di quelli avvenuti nelle due ultime elezioni. E domando: allo stato presente della legislazione, possiamo noi esser sicuri di aver liste elettorali sincere? Per rispetto all'Assemblea non ho por-

tato qui fatti scandalosi, che sono avvenuti in seno alle Commissioni provinciali.

Ma, se il mio silenzio al riguardo può significare rispetto per l'Assemblea, non è men vero che fatti gravissimi sono avvenuti, e possono ancora ripetersi, se non muteremo le incompatibilità riguardo a coloro, che manipolano le liste elettorali. Senza di questo potrà avvenire che la lotta elettorale non si svolga a parità di condizioni, perchè il nostro competitore colle liste in mano, potrà a suo comodo, e per suo uso e consumo, adattare alle necessità del momento. Ho detto che su certi fatti non voglio intrattenermi dinanzi alla Camera; ma vi ripeto che di brutti fatti ne sono avvenuti e ne possono avvenire di gravissimi.

Concludo chiedendo di nuovo al Governo che ci faccia sapere, se sia favorevole o contrario a questa proposta di legge, e che ce lo faccia sapere non invitandoci ad interpretare il suo silenzio, ma colla sua parola che tanta autorità ha sugli animi dei suoi amici, ai quali certo io non ho l'onore di appartenere.

Presidente. Prego la Camera di prestarmi attenzione. Anzitutto l'onorevole Calleri ha presentato un ordine del giorno; ma questo non può essere posto a partito perchè sarebbe subordinato ad un articolo di legge, il che non è possibile. L'onorevole Agnini, poi, ha presentato un emendamento, che la Commissione accetta. Infine l'onorevole De Nava ha proposto la sospensiva; ma questa proposta quando non sia fatta in principio della discussione, deve essere sottoscritta da almeno quindici deputati. Se poi la proposta dell'onorevole De Nava deve intendersi nel senso di un rinvio alla Commissione per ulteriori studi, tale proposta non può essere fatta che dal Governo o da non meno di dieci deputati.

Di Rudini, presidente del Consiglio. E allora, poichè vedo che la Camera è unanime nel riconoscere tale necessità, propongo io stesso che questa proposta di legge sia rimandata alla Commissione affinchè essa prenda in esame i vari emendamenti proposti, e le obbiezioni fatte durante la discussione, e ne riferisca nuovamente alla Camera.

Carcano, presidente della Commissione. La Commissione accetta.

Presidente. Dunque il presidente del Consiglio propone che questa proposta di legge sia rimessa alla Commissione.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Risultamento di votazioni segrete.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina nell'esercito permanente.

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza . . .	114
Voti favorevoli . . .	177
Voti contrari . . .	49

(La Camera approva).

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali.

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza . . .	114
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari . . .	44

(La Camera approva).

Permuta di terre fra l'Orto botanico della Regia Università di Palermo gli eredi del duca di Archirafi ed il municipio di Palermo.

Presenti e votanti . . .	226
Maggioranza . . .	114
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari . . .	39

(La Camera approva).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Onorevole Palberti, la invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Palberti. (Segni d'attenzione). Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione parlamentare incaricata di esaminare le conseguenze della sentenza 8 novembre 1897 della Corte di cassazione di Roma relativa al deputato Francesco Crispi, e di fare alla Camera le relative proposte.

Presidente. Questa relazione sarà stampata, e sarà distribuita agli onorevoli deputati entro domani, ma non però prima del mezzogiorno.

Discussione del disegno di legge: Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze.

Presidente. Proseguiremo ora nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze.

Onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Vendramini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Arnoboldi, segretario, legge.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Sono approvati la Convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897 stipulati con la Società Generale per la illuminazione in Napoli per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta Convenzione e nella annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Società per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per la illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purchè vi si introducano le seguenti modificazioni:

All'articolo 9 della convenzione:

Lo Stato pagherà per la fornitura di cui sopra centesimi venti (lire 0.20) al kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) kilowatt-ora consumati nell'anno, e centesimi 18 (lire 0.18 per ogni kilowatt-ora consumato in più nell'anno stesso, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali,

presenti e future, sul consumo o sulla produzione di energia elettrica.

(Secondo comma identico).

La Società avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato.

In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrissero una differenza superiore del 5 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo pel consumo del giorno in cui la differenza si è verificata quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile.

All'articolo 11 della convenzione:

« Art. 11. L'espressione che lo Stato possa, o no, valersi della corrente elettrica, aumentarne e diminuirne la misura, al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e cioè con riguardo a tutti i diversi servizi del porto pei quali potesse richiedersi, a tenore della presente convenzione, la fornitura di corrente, e quindi anche quando lo Stato concedesse, affittasse o comunque cedesse a privati, Società, Corporazioni, enti ed altre Amministrazioni l'esercizio, o l'uso parziale o totale dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio del porto, nel qual caso la Società, se richiesta, dovrà fornire la corrente alle condizioni del presente contratto come è stabilito nell'articolo primo. »

(Secondo comma identico).

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Convenzione per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la Società Generale per la illuminazione, anonima, col capitale interamente versato di lire 2,024,100, residente in Napoli, ha con lettera 6 aprile 1897 n. 1083, a firma del sottoscritto Maurizio Capuano, amministratore delegato di detta Società, offerto all'Ufficio del Genio Civile di Napoli la fornitura di corrente elettrica al R. Governo Italiano pei servizi di illumina-

zione, delle gru elettriche e qualunque altro dipendente dallo Stato nell'ambito del porto di Napoli;

Che il Ministero dei lavori pubblici con nota 18 maggio 1897 n. 3687 Divisione 6^a, diretta al sottoscritto Ingegnere Italo Maganzini, nella qualità di Ispettore del Genio Civile, Capo del 7° Compartimento (Napoli), lo ha autorizzato a concordare con la Società Generale predetta una convenzione, riservata all'approvazione definitiva delle Amministrazioni e Corpi competenti;

Fra i sunnominati, ciascuno nelle qualità e rappresentanze di che sopra, ammesse e verificate le soprascritte premesse, si è convenuto e conviene quanto segue:

Art. 1.

La Società Generale per la illuminazione in Napoli costruirà, a sue spese, nel recinto del porto di Napoli e sopra suolo assegnato dal R. Governo, un'apposita stazione elettrica per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione, o per muovere ed esercitare qualsiasi meccanismo o macchina per trasbordare, alzare pesi; per alaggio, carenaggio o altro servizio per navi; per traini, movimento e manovra vagoni ferroviari, piattaforme girevoli, carrelli, ecc.; per segnali ferroviari; per innalzare e distribuire acqua; ed, infine, per qualunque altro bisogno del porto e sue dipendenze nel senso più lato, sia di giorno che di notte, tanto per servizio di forza che d'illuminazione, tanto sulle aree, calate, banchine, moli e ponti sporgenti, come nei fabbricati e altri edifici, impianti, cantieri eretti o da erigersi nel recinto del porto a servizio governativo o assimilabile, tanto amministrati e condotti dallo Stato direttamente, come da altre Amministrazioni, Società, Corporazioni, enti o privati concessionari, affittuari, o comunque cessionari dello Stato, non esclusi gli attuali recinti ed edifici doganali.

Art. 2.

Per l'erezione della stazione elettrica, di cui al precedente art. 1, e servizi in esso indicati, lo Stato assegna, per la durata di anni quarantacinque, e con le modalità di cui si tratta nella presente convenzione, l'area di mq. 3.100 (tremilacento), sita sul terrapieno retrostante alla banchina di Porta di Massa, come si rileva dalla planimetria

nella scala di 1:1000, allegata alla presente convenzione. La detta area è stata prescelta dalla R. Capitaneria di Porto e dall'Ufficio del Genio Civile di Napoli e rappresentanze delle Regie finanze, in un sito che attualmente trovasi fuori della zona riservata agli usi ed industrie marittimi.

Prima di procedere alla costruzione di detto edificio, la Società dovrà presentare alle Autorità competenti, pel nulla osta, il progetto esecutivo.

In riconoscimento delle ragioni demaniali sull'area, della quale la Società avrà l'uso nei detti 45 anni, e per gli effetti ed agli scopi indicati nell'art. 1^o, la Società stessa corrisponderà alla finanza dello Stato, in rate semestrali anticipate, pagabili all'ufficio del Demanio di Napoli, un canone annuo di lire trecentocinquanta (350).

Ritardandosi il pagamento del canone oltre un mese dalle scadenze stabilite nel verbale di consegna, l'Amministrazione demaniale potrà rivalersi sui crediti della Società verso lo Stato, in applicazione del successivo art. 9, con riserva di ogni azione per danni, interessi e conseguenti spese. Qualora invece lo Stato siasi valso delle disposizioni dell'art. 10, successivo, per non usufruire più della energia elettrica fornita dalla Società, e verificandosi il detto ritardo di pagamento, l'Amministrazione demaniale potrà far dichiarare la Società decaduta dall'uso dell'area con le riserve suindicate.

Art. 3.

L'assegnazione dell'area, di cui sopra, si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti, che competono al Pubblico Demanio, e la Società dovrà manlevare e tenere indenne lo Stato da ogni azione, che potesse essergli intentata dai terzi in dipendenza di quanto con la presente convenzione viene accordato.

L'uso dell'area assegnata è circoscritto entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere ed usi e con le facoltà in modo esplicito risultanti dalle condizioni della presente convenzione e dal tipo annesso, esclusa, in modo assoluto, qualsiasi variazione.

La Società non potrà cedere altrui, nè in tutto, nè in parte, nè destinare ad altro uso l'area assegnata e il fabbricato da erigersi, nè eccedere i limiti stabiliti. E nem-

meno potrà indurre alcuna servitù alle parti attigue ai siti concessile, nè recare incaglio agli usi e alla pubblica circolazione, cui fossero destinati. Dovrà poi, a richiesta della Capitaneria di Porto, chiudere, con cancelli a chiave, gli accessi alla zona o striscia di suolo, frapposta fra l'officina e lo steccato della ferrovia del porto, e impedire che quivi si acceda da persone estranee, o vi si facciano depositi di materie o altro ingombro.

Art. 4.

La Società sarà direttamente responsabile verso lo Stato dello esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi, di ogni danno cagionato nell'esercizio della propria industria, alle persone ed alle proprietà.

Dal canto suo poi la Società rinunzia, fin da ora, a qualunque indennizzo per danni, che potessero venirle arrecati dall'esercizio della ferrovia del porto, attualmente esercitata dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Art. 5.

La Società dovrà lasciar libero l'accesso, in qualunque tempo, nell'area assegnatale e negli stabilimenti, che vi avrà eretto, agli Ufficiali ed Agenti della Capitaneria di Porto, della Dogana, del Demanio, del Genio civile ed ogni altro Agente di Amministrazioni pubbliche in uniforme o con distintivo speciale o con carta di riconoscimento, che credessero di accedervi per l'esercizio delle loro funzioni, senza che la Società possa loro chiedere conto alcuno dell'esercizio di codesto diritto.

Art. 6.

Approvata la presente convenzione e consegnata l'area, di cui al precedente articolo 2, lo Stato si riserva di stabilire ed indicare il giorno, in cui dovrà cominciare la decorrenza del periodo di sei mesi al cui termine dovrà perfettamente funzionare il servizio elettrico, di che alla presente convenzione. Nello stesso termine, improrogabile, di sei mesi la detta Società dovrà porre a disposizione dei servizi del porto una energia elettrica massima misurata sul quadro di distribuzione di 125 Kilowatts (centoventicinque).

La condotta dalla stazione elettrica, di cui crederà in tal caso valersi la Società, fino

all'entrata nel recinto del porto, sarà fatta a sue spese, ed avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 2.

Questa dovrà, improrogabilmente, essere eretta ed in perfetta funzione entro un anno, al massimo, dal giorno dell'avviso di cui sopra.

La Società s'impegna poi, nel termine di sei mesi da ogni singolo preavviso, di aumentare, in seguito, l'impianto in modo da soddisfare a qualunque esigenza di maggior servizio che le fosse richiesto dallo Stato per gli scopi, di cui all'articolo 1.

Art. 7.

La Società erigerà, in un ambiente, accessibile, in ogni momento, ai funzionari del Genio civile e della Capitaneria del Porto, un quadro di distribuzione speciale pei servizi del porto, disposto in modo che vi si possa facilmente praticare nella sua parte posteriore e gli apparati elettrici dovranno esservi disposti in guisa da evitare qualsiasi confusione.

La fornitura della corrente sarà fatta su questo quadro all'uscita della Stazione di produzione, rimanendo inteso che saranno a carico del R. Governo soltanto le spese di impianto, manutenzione e servizio delle condutture, apparecchi elettrici ecc., dopo del quadro, ed al di là del muro esterno d'ambito della Stazione predetta, mentre saranno a carico della Società le condutture e tutti gli apparecchi richiesti per ciascun circuito, non esclusi quelli di sicurezza e nonchè quelli per dare avviso delle interruzioni o derivazioni di corrente, i parafulmini e quanto altro occorrerà nell'ambito della Stazione elettrica, anche in relazione alle leggi e regolamenti.

I conduttori dovranno essere disposti e distinti in modo accurato e semplice, così che sia facile il rendersi subito conto delle loro funzioni.

Art. 8.

Le tensioni medie delle correnti all'uscita dalla stazione elettrica saranno di 440 Volts (quattrocentoquaranta), per le grue ed altri meccanismi e di 220 Volts (duecentoventi), oppure 2×110 per l'illuminazione rispettivamente pei circuiti a due fili od a tre fili, oltre le perdite delle condutture dell'impianto da eseguirsi dallo Stato.

Le sopraindicate tensioni medie potranno essere modificate in più od in meno del 10 per cento all'atto pratico degli impianti, secondo le esigenze di tali impianti da servire.

Art. 9.

Lo Stato pagherà, per la fornitura di cui sopra, centesimi venti (lire 0,20) al kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) kilowatt-ora annui consumati, e centesimi 18 (lire 0,18) per ogni kilowatt-ora annuo consumato in più dei 150,000 suindicati, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future sul consumo o sulla produzione di energia elettrica.

La corrente sarà misurata ogni giorno ad ore da fissare di comune accordo mediante appositi congegni di misura, accettati e collaudati dal R. ufficio del Genio civile di Napoli, il quale, di fronte ai congegni di misura della Società, avrà diritto di collocarne di propri in apposite custodie, di cui il detto ufficio avrà le chiavi.

La Società avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato. In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrissero una differenza superiore al 50 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo per consumo, dal giorno in cui la differenza si è verificata, quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile.

Art. 10.

Lo Stato non si obbliga a valersi della corrente prodotta dalla Società per tutti i 45 anni, di cui all'articolo 2, ma s'impegna soltanto per un periodo di 9 (nove) anni, con facoltà di prorogare l'uso di tale corrente in quella misura che crederà di sua convenienza, anche in uno, o più, o in tutti i successivi periodi novennali, con preavviso di sei mesi dalla scadenza relativa, applicando le riduzioni di prezzo, di cui al successivo articolo 12.

Rimane inteso e convenuto però, che anche nel caso in cui lo Stato, con detto preavviso di sei mesi, venga a rinunciare, totalmente o parzialmente, in uno qualunque dei detti periodi novennali, a valersi della energia elettrica della Società, per questa rimarrà

fermo quanto è disposto all'articolo 2 circa l'uso, da parte della Società medesima e per 45 anni, dell'area demaniale assegnata, salvi ed impregiudicati i diritti dello Stato sull'area alla scadenza dei quarantacinque anni, senza che dalla Società si possano invocare usi o consuetudini per continuare oltre nel godimento dell'area.

La facoltà di variare in più od in meno la quantità della corrente elettrica spetterà allo Stato non solo al principio di ogni novennio, ma in qualunque anno. Qualora però nell'ultimo anno di uno qualunque dei periodi novennali, lo Stato avesse a richiedere un aumento nella fornitura della energia elettrica, dovrà contemporaneamente ed anticipatamente essere stabilito, per parte dello Stato, il proseguimento della fornitura pel successivo novennio.

La data di decorrenza pel compito dei novenni, di cui sopra, e dei quarantacinque anni, di cui all'articolo 2, coinciderà con quella dalla quale, a mente dell'articolo 6, dovrà decorrere il periodo di sei mesi pel completo funzionamento del servizio elettrico.

Art. 11

L'espressione che lo Stato possa, o no, valersi della corrente elettrica, aumentarne o diminuirne la misura al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali, di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e perciò la presente convenzione continuerà ad avere pieno valore ed efficacia qualora lo Stato concedesse, affittasse e comunque cedesse a privati, Società, Corporazioni, Enti ed altre Amministrazioni l'esercizio o l'uso parziale o totale dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio, rimanendo fermi i rapporti fra lo Stato e la Società in quanto a fornitura, misura e pagamento dell'energia consumata.

Rimane però inteso che lo Stato non potrà vendere o comunque cedere l'energia elettrica prodotta dalla Società, che dovesse venire consumata da privati o da Società in aree e locali di loro proprietà, adibiti a servizi o speculazioni interamente privati.

Art. 12.

Qualora, pel progresso delle scienze, o per qualsiasi altro motivo, venisse ad essere

provata una diminuzione non temporanea del 20 per cento almeno sulla spesa attuale della produzione della corrente elettrica, la Società dovrà ridurre della economia conseguita i prezzi indicati al precedente articolo 9. Il relativo accertamento e la conseguente revisione dei prezzi sarà fatto nei periodi novennali, di cui all'articolo 10, quando sia chiesto dallo Stato almeno 6 (sei) mesi prima del corrispondente periodo novennale.

Art. 13.

Al termine dei 45 anni, di cui all'articolo 2, qualora lo Stato avesse continuato a valersi di energia elettrica della Società, lo Stato potrà acquistare o a prezzo di stima quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudicherà necessario per la continuazione dei servizi del porto, oppure rinnovare per successivi periodi novennali la presente convenzione ai prezzi da rivedersi ai termini dell'articolo 12 precedente.

La Società però avrà diritto di rinunciare a tale rinnovamento o prolungamento della convenzione con la cessione gratuita allo Stato degli edifici ed impianti come sopra necessari ai servizi del porto, asportando quella parte degli impianti e demolendo quei fabbricati che non fossero richiesti dallo Stato.

Art. 14.

Qualora invece lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, avesse rinunciato a valersi dell'energia elettrica prodotta dalla Società, e si fosse disinteressato delle opere e dei meccanismi, di cui alla presente convenzione, allo scadere dei 45 anni s'intenderà cessato di pieno diritto l'uso dell'area assegnata come all'articolo 2, senza che occorra alcuno speciale diffidamento o costituzione in mora, e la Società dovrà, a proprie spese, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato.

Tenendo però, anche in questo caso, esonerata in tutto o in parte la Società dall'obbligo di ridurre le cose in pristino stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto alla Società a compenso od indennità di sorta.

Ugualmente saranno valide ed applicabili le disposizioni del presente articolo qualora avvenendo, come sopra è detto, la rinuncia, da parte dello Stato, in qualunque novennio,

anche la Società rinunziasse a continuare nell'esercizio della sua industria ed all'uso dell'area assegnatale.

Art. 15.

La Società potrà adibire la stazione costruenda alla produzione dell'energia elettrica per qualsiasi uso dipendente dai contratti in vigore ed avvenire col municipio, amministrazioni, Società o privati, restando libera di impiantarvi tutto quel materiale di produzione, che stimerà opportuno, dandone, di volta in volta, notificazione all'Ufficio del Genio civile, e presentando i disegni degli aumenti o varianti al progetto di cui all'articolo 2, e ciò per l'adempimento del successivo articolo 16, e per gli accertamenti di cui al precedente articolo 12.

Art. 16.

La Società dovrà tuttavia stabilire la stazione in modo che qualunque dei gruppi di produzione ivi esistente possa concorrere al servizio del porto, e dovrà inoltre collegare, entro un anno dall'invito di cui all'articolo 6, detta stazione con le altre stazioni elettriche, che fossero di sua proprietà in Napoli, in modo che, in caso di accidenti, queste altre sottostazioni possano concorrere al servizio del porto.

Art. 17.

Se lo Stato richiederà anticipatamente la fornitura della corrente per l'illuminazione del nuovo fabbricato « passeggeri » sul molo trapezoidale, la Società si obbliga a fornirla ai prezzi di cui all'art. 9, nel termine di un mese dall'avviso, semprechè ciò avvenga posteriormente all'approvazione della presente convenzione.

Tale fornitura sarà fatta provvisoriamente sul quadro di distribuzione della stazione di accumulatori sita in Piazza Depretis, Vico Zecca dei Panni, e la conduttura, dalla stazione di accumulatori fino all'esterno del fabbricato da illuminare, sarà fatta a spese della Società, la quale avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'art. 1.

Art. 18.

In caso di ritardi nei varî termini indicati nella presente convenzione, o di interruzioni o di gravi irregolarità e deficienze

nel servizio, non prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire cinquecento al giorno. Detta multa sarà specialmente applicata in caso che la costruzione ed il funzionamento della stazione elettrica, di cui all'art. 1, avvenga oltre l'anno dall'invito avutone, come dall'art. 6, e qualora non sia soddisfatta, nel termine stabilito, la condizione di cui all'art. 16.

Qualora poi lo Stato, in applicazione dell'art. 10, si fosse disinteressato dal servizio dell'energia della Società, rimarrà sempre salvo, in caso di contravvenzione alle clausole e condizioni della presente convenzione, il diritto dello Stato di rimettersi in possesso dell'area assegnata, ed appropriarsi tutti gli edifizî ed impianti, che già vi si trovassero, senza che perciò la Società possa pretendere indennizzo qualsiasi.

Art. 19.

A garanzia dei propri obblighi la Società depositerà, entro un mese dalla partecipazione ufficiale dell'approvazione della presente Convenzione, una cauzione di lire 20,000 (lire ventimila) in danaro, o titoli al corso di Borsa della giornata, la quale sarà conservata nelle Casse dello Stato fino alla perfetta costruzione e funzionamento della stazione elettrica del porto, di cui all'art. 1º.

Costruita e collaudata detta stazione, e riconosciuto perfetto il funzionamento, nonchè soddisfatto dalla Società agli obblighi dell'articolo 16, detta cauzione verrà restituita alla Società.

Art. 20.

Tutte le tasse, relative a questa convenzione, saranno a carico della Società, rimanendo inteso che sono soltanto a carico dello Stato le tasse indicate all'art. 9.

In quanto alla tassa di registro, questa dovrà essere soddisfatta dalla Società al principio di ognuno dei novenni, di cui all'art. 10, e si dichiara, al solo ed unico effetto della valutazione di tale tassa, che il consumo del primo novennio potrà ammontare, salvo rettifiche finali, a lire 200,000 (lire duecentomila).

La Società non potrà pretendere alcuna esenzione sia dei dazî di confine, sia di quelli di consumo per i materiali d'impianto e pei generi di consumo impiegati.

Art. 21.

Qualunque divergenza possa sorgere nella esecuzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudizio arbitrale, previsto dall'articolo 41 e seguenti del Capitolato generale, approvato dal Decreto ministeriale 28 maggio 1895, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22.

La presente Convenzione, approvata dal Consiglio di amministrazione della Società Generale per la Illuminazione in Napoli, nella seduta del 26 maggio 1897, come dall'unito estratto dal libro dei verbali del Consiglio suddetto, rilasciato per atti del notaio avvocato Gennaro Saggese in data 26 maggio 1897, e dal quale estratto risulta altresì la più ampia facoltà, con promessa di rato e fermo al sottoscritto amministratore delegato, rimane valida ed impegnativa fin da ora per la Società, ma è subordinata poi, nel solo interesse dello Stato, all'approvazione superiore a forma delle leggi e regolamenti vigenti.

Fatta, letta e firmata in doppio originale, e sopra ogni foglio dai sottoscritti, nelle loro premesse qualità e rappresentanze, oggi ventotto (28) maggio milleottocentonovantasette a Napoli, in una sala dell'Ufficio Superiore del Genio Civile (VII Compartimento) alla presenza dei pure sottoscritti testimoni.

All'originale firmati:

L'Ispettore del Genio Civile

ITALO MAGANZINI.

L'Amministratore Delegato

MAURIZIO CAPUANO.

I testimoni:

RAIMONDO RAVA.

C. ARIMONDI.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Addizionale alla Convenzione 28 maggio 1897 per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la Convenzione suaccennata, stipulata fra il sottoscritto Ispettore del Genio Civile pel VII Compartimento e il pur sottoscritto Maurizio Capuano, Amministra-

tore Delegato della Società Generale per la Illuminazione, anonima, col capitale versato di lire 2,024,100, residente in Napoli, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, questi ha, col parere 13 agosto 1897, n. 4797/1723, suggerito alcuni chiarimenti e aggiunte.

Discussi fra i sottoscritti i detti suggerimenti, si sono concordate le seguenti condizioni, che s'intendono aggiunte a quelle della detta Convenzione, di cui s'intende facciano parte integrante, e senza delle quali essa s'intende non valida e non perfetta.

Art. 1.

In aggiunta e chiarimento dell'articolo 10 (dieci) di detta Convenzione 28 maggio 1897, rimane inteso e convenuto che il preavviso per le proroghe novennali del contratto non sarà valido, agli effetti della proroga medesima, se non dopo che questa sia stata sanzionata mediante nuovo contratto, conforme a quello ora stipulato, ed al quale la Società si obbliga sin d'ora a prestarsi, e dopo che tale contratto sia stato approvato nelle forme stabilite dalla legge, e del relativo decreto sia stata data comunicazione per iscritto alla Società medesima. Tenuto conto della necessità di non interrompere gli importanti servizi pubblici di cui è il caso, tali pratiche precederanno il preavviso per guisa che, tenuto fermo il relativo termine di sei mesi, di cui al citato articolo 10, la sopraccennata notificazione scritta possa esser fatta simultaneamente al preavviso medesimo.

Art. 2.

Pel combinato e chiaro disposto degli articoli 12 (dodici) e 21 (ventuno) della Convenzione 28 maggio 1897, senza derogare alla generalità dell'applicazione di questa clausola compromissoria, si conferma che le eventuali divergenze circa la realtà della diminuzione del 20 per cento almeno sulle spese effettive di produzione della corrente elettrica e circa la conseguente diminuzione da portare ai prezzi della fornitura nei successivi periodi novennali, di cui all'articolo 12, saranno definite mediante il giudizio arbitrale, di cui all'articolo 21.

Art. 3.

In aggiunta all'articolo 18 (diciotto) della Convenzione 28 maggio 1897, si dichiara, che, qualora intervengano irregolarità o de-

ficienze nel servizio non gravi, non però prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire 20 (venti) a 300 (trecento) al giorno, secondo la gravità della contravvenzione, e da applicarsi entro detti limiti, nella misura che sarà in ciascun caso determinata dal Ministero dei lavori pubblici, salvo la facoltà del ricorso al giudizio arbitrale, di cui all'articolo 21 della Convenzione.

Se poi le irregolarità, interruzioni o deficienze nel servizio abbiano molta gravità e durino un certo tempo, oppure si rinnovino a brevi intervalli, e non dipendano da provata forza maggiore, nè da perturbazioni atmosferiche, lo Stato avrà facoltà di mettersi in possesso di quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudichi necessario per la continuazione dei servizi del porto, e di eseguire d'ufficio e a spese della Società la produzione e trasmissione dell'energia elettrica occorrente per i detti servizi.

Qualora infine, entro un termine perentorio da intimarsi dallo Stato alla Società, all'inizio dell'esecuzione d'ufficio attivata per effetto del precedente comma, la Società non dimostri di essere in istato di riprendere regolarmente il servizio e non lo esegua poi con la dovuta regolarità, lo Stato avrà, a sua scelta, la facoltà di dichiarare risoluto il contratto, decaduta la Società dall'uso dell'area e di espropriare a giuste condizioni l'officina, oltre all'obbligo, nella Società, dell'indennizzo di ogni danno, ovvero di promuovere il passaggio dell'area assegnata, dell'officina e del contratto ad altra impresa, con forme ed effetti analoghi a quelli stabiliti, per le concessioni di ferrovie, dagli articoli 251 e seguenti della vigente legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Art. 4.

Si intende qui riportato l'articolo 22 della Convenzione, e si trascrivono qui di seguito, come formanti parte della Convenzione 28 maggio 1897, gli articoli 41 a 50 del Capitolato generale, richiamato nell'articolo 21 della Convenzione predetta, rimanendo altresì concordato, che il Collegio arbitrale avrà la facoltà di comprendere nella liquidazione delle spese di giudizio anche le proprie competenze.

Art. 41.

Procedimento amministrativo.

« Quando sorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli articoli 22, 23 e 109 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Le domande ed i reclami della Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopra citato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione. »

Art. 42.

Arbitramento.

« Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo), quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo articolo 43. »

Art. 43.

Indicazione degli arbitri e modo di nomina.

« Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguente modo:

« Due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato;

« Due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli Ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, o fra gli Ispettori superiori tecnici del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate aggregati al Consiglio medesimo, esclusi i presidenti di Sezione;

« Uno dal presidente della Corte d'appello di Roma fra i consiglieri della detta Corte d'appello.

« Il più anziano fra i due consiglieri di Stato sarà presidente del Collegio arbitrale.

« Gli arbitri, così nominati, continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno

di essi cessi di avere l'ufficio, che occupava nel momento della nomina.

« Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, sarà sostituito dal presidente del Collegio, cui egli appartiene, con altro membro componente il Collegio stesso.

« Non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compilazione dei progetti o alla direzione, sorveglianza o collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'esame delle controversie stesse. »

Art. 44.

In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale.

« Il giudizio degli arbitri avrà luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione;

b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

« Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo.

« Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente, o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo. »

Art. 45.

Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla.

« La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle parti essere notificata all'altra.

« Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, secondo gli articoli 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. Decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo art. 44,

la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nell'art. 109 del Regolamento sovra menzionato. »

Art. 46.

Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte.

« La domanda, di cui nell'articolo precedente, dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

« La parte, a cui tale domanda è notificata, potrà, nel termine di trenta giorni, successivi ai trenta di cui all'articolo precedente, notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere. »

Art. 47.

Istanza per la nomina degli arbitri.

« Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambe le parti d'accordo, o la parte più diligente, potranno presentare la istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 43 perchè nominino gli arbitri ivi designati. »

Art. 48.

Giudizio arbitrale.

« Le parti trasmetteranno al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione, ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie ai sensi dell'articolo 14 del Codice di procedura civile.

« Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

« Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori, che si riconoscano necessari, saranno eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

« S'intende applicabile agli arbitri il disposto dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

« In pendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli

altri provvedimenti conformi alla legge e al contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

« In questi casi se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto. »

Art. 49.

Sentenza arbitrale.

« La sentenza arbitrale sarà pronunziata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

« La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedî le parti espressamente rinunziano.

« Per l'esecuzione di essa si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

« Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio. »

Art. 50.

Obbligatorietà del patto arbitrale.

« Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero avvenute alla stipulazione di esso. »

Fatto, letto e firmato sopra ogni foglio in doppio originale il presente atto addizionale alla convenzione 28 maggio 1897 dai sottoscritti, nelle loro premesse qualità e rappresentanze, oggi sette settembre 1897, a Napoli, in una sala dell'Ufficio superiore del Genio civile pel 7° Compartimento, alla presenza dei sottoscritti testimoni.

All'originale firmati:

L'Ispettore del Genio Civile

ITALO MAGANZINI.

L'Amministratore Delegato

MAURIZIO CAPUANO.

I testimoni:

RAIMONDO RAVA.

E. COEN CAGLI.

Presidente. È aperta la discussione su questa convenzione, modificata dalla Commissione, come la Camera ha inteso.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà domani alla votazione segreta di questo articolo unico.

La Commissione propone inoltre il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a riunire in un unico testo la Convenzione 28 maggio 1897, e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Società generale per la illuminazione in Napoli per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze. »

Il Governo l'accetta?

Vendramini, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. L'accetta.

Presidente. Pongo a partito quest'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Sull'ordine del giorno.

Torrigiani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torrigiani. Pregherei la Camera di voler consentire che fosse inscritta nell'ordine del giorno di domani la proposta di legge, che porta il numero 22 dell'ordine del giorno. Si tratta di una semplice modificazione esplicativa di un articolo della legge elettorale politica; se così non fosse, la mia proposta correrebbe rischio di aver il successo che ha avuto l'altra legge testè venuta in discussione. (*Si ride*). Si tratta dell'interpretazione dell'articolo relativo alle schede bianche e alle schede nulle.

Presidente. L'onorevole Torrigiani propone che sia inscritta nell'ordine del giorno di domani la proposta di legge per modificazioni agli articoli 65 e 74 della legge elettorale politica.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Agnini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Agnini. Pregherei la Camera di volere stabilire un giorno, possibilmente della settimana prossima, per lo svolgimento della proposta di legge, che il collega Berenini ed

altri colleghi hanno presentato, relativa al duello.

De Martino. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

De Martino. Prego io pure la Camera di determinare il giorno, nel quale potrà essere svolta la proposta di legge, che io ed altri colleghi abbiamo presentato, riguardante il duello.

Presidente. Onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia,...

Fani, *sotto-segretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proporrèi giovedì.

Presidente. Gli onorevoli proponenti acconsentono?

Agnini. Sì, signore.

De Martino. Acconsento.

Presidente. Così rimane stabilito.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Costa Alessandro, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno sulle recenti, ripetute ed ingiustificate violazioni di libertà avvenute a Forlì, ad opera del nuovo capo di quella sotto-prefettura.

« Barzilai, De Andreis, Taroni, Gattorno. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro delle finanze per sapere se e quali provvedimenti regolamentari o legislativi intenda di adottare perchè siano sollecitamente svincolate quelle cauzioni esattoriali la cui gestione è finita da oltre un trentennio.

« Pala. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, per sapere se intenda perequare così agli effetti doganali che igienici i dazi d'introduzione sugli animali vaccini.

« Diligenti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e grazia e giustizia sui criteri, che intende seguire il Governo in applicazione del diritto di riunione.

« Barzilai. »

Presidente. Prego il Governo di dichiarare se accetta quest'interpellanza.

Di Rudini, ministro dell'interno. Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interpellanza.

Presidente. Sta bene. Quanto alle interrogazioni, saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Osservazione relativa al disegno di legge sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.

Marazzi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Marazzi, relatore. Occorre che dia una spiegazione circa la legge, che si è discussa quest'oggi, e che riguarda la conversione in legge del Regio Decreto 25 novembre 1897, n. 490. La Commissione ha ommesso di dichiarare che questo disegno di legge sostituisce quel Regio Decreto, e che quindi quel Regio Decreto rimane abrogato. Essendo presente l'onorevole sotto-segretario di Stato per la guerra, potrà egli confermare questa nostra idea.

Afan de Rivera, sotto-segretario di Stato per la guerra. È naturale, che diventato che sia legge il disegno che la Camera ha poco fa approvato, rimane abrogato il Regio Decreto che l'onorevole Marazzi ha indicato.

Presidente. Presentando alla Camera il disegno di legge relativo alla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari, il Governo proponeva un articolo unico, col quale si stabiliva che fosse convertito in legge il Reale Decreto del 25 novembre 1897, n. 490, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari.

La Commissione, invece, ha proposto un apposito disegno di legge, che è stato approvato e che viene a sostituirsi al Reale Decreto.

Occorre quindi dire che il Decreto Reale, che si trattava di convertire in legge, non ha più ragion d'essere, perchè fu al medesimo sostituito il disegno di legge, che la Camera ha testè approvato. Adunque è necessario premettere agli articoli approvati poc'anzi per alzata e seduta la seguente disposizione:

« Art. 1. È abrogato il Regio Decreto

25 novembre 1897, n. 490 ed allo stesso sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Articolo 1, ecc. » come nella legge.

Se non ci sono osservazioni in contrario, s'intenderà che il presidente ha facoltà di far introdurre nel disegno di legge questa modificazione.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18.15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri — Elezione contestata del collegio di Palata (eletto Di Belgioioso).

3. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Sulla sistemazione degli ufficiali subalterni commissari (214): Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze. (216 e 216-bis).

4. Modificazioni agli articoli 65 e 74 della legge elettorale politica. (228)

5. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

6. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai (66)

7. Provvedimenti per le pensioni civili e militari (*Urgenza*). (150)

8. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

9. Modificazioni all'articolo 57 della legge 22 dicembre 1882, n. 5849 (Serie 3^a), per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

10. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

11. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

12. Per la difesa militare in tempo di pace. (73)

13. Riforma della legge forestale. (70)

14. Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ed altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 (183) — *Modificazioni allo stesso disegno di legge.* (183-bis)

15. Riduzione di lire 444,500 sul fondo autorizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 3 luglio 1884, n. 2519, per l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. (184)

16. Convenzione col municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo di isolare il Mastio Angioino del Castelnuovo in detta città. (215)

17. Stanziamenti in bilancio relativi alla spesa per il risanamento della città di Napoli. (203)

18. Autorizzazione di spesa straordinaria nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 per aumento temporaneo di carabinieri in Sicilia. (222)

19. Provvedimenti circa la rappresentanza dei Collegi la cui elezione fu annullata per corruzione elettorale. (88)

20. Modificazione degli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica. (90)

21. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del prestito Bevilacqua la Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (210)

22. Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva sul Regio Decreto 18 ottobre 1896 che trasferisce al Tribunale militare di Massaua tre tenenti di fanteria; e sul Regio Decreto 13 dicembre 1896 che promuove il maggior generale cavaliere Achille Afan de Rivera, sottosegretario di Stato per la guerra, al grado di tenente generale. (Doc. VII-A e B).

23. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98. (185, 185-bis).

24. Diminuzione di lire 100,000 dello stanziamento della somma inscritta al capitolo

n. 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1898-99 a titolo di concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria. (186)

25. Proposte di riforma al Regolamento della Camera. (Doc. II, II-bis, II-ter).

26. Modificazioni alle leggi riguardanti l'imposta sui redditi dei fabbricati. (55). — (Nella tornata del 14 marzo si delibera che debba discutersi prima del bilancio di assestamento e di tutti gli altri bilanci).

27. Approvazioni di maggiori assegnazione e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa Del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1897-98. (237)

28. Aggregazione del comune di Guglia al circondario di Modena. (234)

29. Tutela del lavoro nelle cave e nelle miniere. (65)

30. Disposizioni per la leva sui nati nel 1878. (192)

31. Pei Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno. (69)

32. Aggregazione dei comuni di Solarussa, Zerfaliù e Siamaggiore alla pretura di Oristano. (242).

33. Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 2 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti. (229)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.